

Uffici Amministrativi : Via Madonna di Fatima, 194 - 84129 SALERNO - tel. 089 5223288 fax 089 3867138 - email: direzione@salernointerporto.it Ufficio Tecnico: Viale Barassi 19/20 - 84091 Battipaglia (SA) tel. 0828 372008 fax 0828 679704 - email: info@salernointerporto.it

Officio Tecnico: Viale Barassi 19/20 - 84091 Battipaglia (SA) tel. 0828 3/2008 fax 0828 6/9/04 - email: info@salernointerporto.it					
AMMINISTRATORE DELEGATO	RESPONSABILE del PROCEDIMENTO	COORDINATORE della PROGETTAZIONE			
Dott. Pierluigi PASTORE	Ing. Carmine AVAGLIANO	Arch. Orlando CAPRINO CAPRINO			
UFFICIO TECNICO	CONSULENZE				
Responsabile Arch. Fausto FARINA	Economico Finanziaria Gruppo CLAS Prof. Roberto ZUCCHETTI	Progettazione Impianti Termotecnici Idrico/Sanitari - Antincendio P.I. Domenico AMENDOLA			
Ing. Stefano RIGGIO Geom. Mario ANNUNZIATA	Geologia - Idrogeologia - Geotecnica Dott. Luigi LANDI Dott. Salvatore MESSINEO	Progettazione Impianti Elettrici Ing. Rosario LANDI			
Geom. Franco MARTINO Geom. Nunzio MELCHIONDA	Responsabile ambientale Dott. Salvatore MESSINEO	Progettazione Impianti Telematici ed Antintrusione Ing. Carmine DE DONATO			
Geom. Giuliano SBORDONE Dott. ^{ssa} Adele LIMODIO	Piano di Monitoraggio Ambientale ITAN s.r.l.	Progettazione Strutture Ing. Domenico BENINCASA			
Spazio per gli ENTI					

INTERPORTO DI BATTIPAGLIA Progetto DEFINITIVO Secondo Lotto Funzionale

OGGETTO:

Capitolato Speciale d'Appalto – Prescrizioni contrattuali

REV.	MODIFICHE	DATA	COMMESSA	ELENCO GENERALE	ELABORATO	
0	EMISSIONE	Luglio 2007				
1				005	CSC	
2			002/SLF	003	GDG	
3			002/511	SCALA	FILE	
4					CSC.doc	
5					CSC.doc	
Iniz	zio Progettazione 02/04/02				Diritti Tutelati a Termini di Legge	

INDICE

CAPO I - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Definizioni	5
Art. 2 - Oggetto dell'Appalto	6
Art. 4 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme	11
Art. 5 - Accettazione e stipulazione del contratto	11
Art. 6 - Termine per l'esecuzione dell'appalto	12
Art. 7 - Spese a carico dell'appaltatore	13
Art. 8 - Cauzione provvisoria	13
Art. 9 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva	14
Art. 10 - Diritti dell'Ente sulla cauzione	15
Art. 11 - Responsabilità	15
Art. 13 - Domicilio dell'appaltatore	18
Art. 14 - Prezzo	18
Art. 15 - Proprietà industriale e commerciale – Brevetti	19
Art. 16 - Impegno di riservatezza	20
Art. 17 - Pubblicità	21
Art. 18 - Penalità per ritardi diversi e risoluzione del contratto	21
Art. 19 - Disciplina del subappalto	22
Art. 20 - Procedure Antimafia	25
CAPO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DELLE OPI	ERE28
Art. 21 - Progetto Esecutivo	28
Art. 22 - Contenuti del Progetto	29
Art. 23 - Termini e modalità per la progettazione	30
Art. 24 - Proprietà e modifiche del progetto	32
Art. 25 - Attività prodromiche ed essenziali ai fini della progettazione esecutiva.	32
Art. 26 - Polizza assicurativa del progettista	32
CAPO III - ESECUZIONE LA VORI	33
Art. 27 - Direttore dei lavori per conto del committente - Coordinatore per	er la
progettazione e l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e salute	34
Art. 28 - Direttore tecnico per conto dell'appaltatore	35

Art. 29 - Consegna dei lavori	36
Art. 31 - Adempimenti dell'appaltatore in materia di mano d'opera	38
Art. 32 - Norme antinfortunistiche e sull'igiene del lavoro	40
Art. 33 - Piani di sicurezza	43
Art.34 - Piano operativo di sicurezza	44
Art. 35 - Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza	44
Art. 36 - Cantieri e oneri connessi	45
Art. 37 - Scavi e demolizioni	54
Art. 38 - Precauzioni e soggezioni dipendenti dall'esercizio ferroviario - Penalità	54
Art. 39 - Prescrizioni per lavori da eseguire in presenza dell'esercizio ferroviario	55
Art. 40 - Concessione di interruzioni	60
Art. 41 - Custodia dei cantieri	60
Art. 42 - Programma del lavoro	61
Art. 43 - Prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori	65
Art. 44 - Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali	66
Art. 45 - Prove sui materiali	6 7
Art. 46 - Lavori in economia e in amministrazione e lavori urgenti	6 8
Art. 47 - Espropriazioni per la sede stabile dell'opera appaltata	68
Art. 48 - Termine utile per l'esecuzione dei lavori – Penali	68
Art. 49 - Manutenzione a carico dell'appaltatore	69
Art. 50 - Sospensione dei lavori e proroghe	69
Art. 51 - Comunicazioni all'appaltatore	71
Art. 52 - Responsabilità dell'appaltatore per danni	71
Art. 53 - Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico	72
Art. 54 - Obbligo dell'appaltatore di cooperare per verifiche e controlli della Salei Interporto s.p.a.	
Art. 55 - Verifiche nel corso dell'esecuzione del lavoro	73
Art. 56 - Contestazioni e riserve dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione del lavo	ro73
CAPO IV - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE FORNITURE IN OPERA	75
Art. 57 - Requisiti dei materiali e delle apparecchiature da fornire	75
Art. 58 - Verifiche in corso di svolgimento delle lavorazioni	76
Art. 59 - Accertamenti durante le lavorazioni	76

Art. 60 - Mezzi di trasporto e spese relative	77
Art. 61 - Termini di approntamento del materiale e delle apparecchiature	77
Art. 62 - Completamento ed ultimazione delle opere	78
Art. 63 - Collaudi intermedi	78
Art. 64 - Luogo ed esecuzione dei collaudi intermedi	78
Art. 65 - Esiti dei collaudi intermedi	79
Art. 66 - Collaudo Finale	80
Art. 67 - Corrispettivi	80
CAPO V - VARIANTI IN CORSO D'OPERA	80
Art. 68 - Variazioni e aggiunte ai lavori	80
Art. 69 - Prezzi Suppletivi	82
Art. 70 - Aumento o diminuzione dei lavori appaltati	82
CAPO VI - CONTABILITA' LA VORI	83
Art.71 - Constatazioni e misurazioni dei lavori	83
Art. 72 - Documenti contabili e tenuta dei documenti	84
Art. 73 - Contabilizzazione e pagamenti in acconto	85
Art. 74 - Ritardi nei pagamenti	88
Art. 75 - Recupero di crediti - Compensazioni	89
Art. 76 - Incedibilità dei crediti	89
Art. 77 - Stato finale dell'appalto	90
CAPO VII - COLLAUDO E ACCETTAZIONE	90
Art. 78 - Collaudo	90
Art. 80 - Verbale della visita di collaudo	93
Art. 81 - Relazione di collaudo	93
Art. 82 - Certificato di collaudo	94
Art. 83 - Osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo	94
Art. 84 - Approvazione del certificato di collaudo ed accettazione dell'opera	94
Art. 85 - Pagamento del saldo e svincolo della cauzione	95
Art. 86 - Collaudi tecnici	96
Art. 87 - Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo	96
Art. 88 - Eccedenza su quanto fu autorizzato ed approvato	97
Art. 89 - Semplificazione delle operazioni di collaudo	97

- SALERNO INTERPORTO S.p.A. -

CAPO VIII - GARANZIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	- RECESSO 97
Art.90 - Durata e contenuto della garanzia	97
Art. 91 - Clausola risolutiva espressa	98
Art. 92 - Effetti e disciplina della risoluzione	99
Art. 93 - Recesso del contratto	

CAPO I - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

- 1. Nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni verranno attribuiti i seguenti significati:
 - *a)* ENTE (anche indicato per brevità come Committente, Ente appaltante): Salerno Interporto s.p.a.
 - b) APPALTATORE: la persona fisica o Società o il Raggruppamento o Consorzio di imprese che si impegna alla realizzazione delle opere ed alla redazione del progetto esecutivo descritti nel contratto di appalto, denominato anche Impresa, Affidatario.
 - *c)* CONTRATTO: l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione delle opere e la redazione del progetto esecutivo e le prestazioni descritti nel contratto.
- 2. Costituiscono parte integrante del contratto di appalto:
 - a) Il presente capitolato speciale contenente la descrizione delle lavorazioni, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto; i capitolati tecnici contenenti la specificazione delle norme tecniche di progettazione, di esecuzione, di misurazione, di controllo della qualità e di accettazione inerenti il contratto di appalto.
 - *b)* Il progetto definitivo posto a base di gara: i documenti contenenti le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell'oggetto dell'appalto, i capitolati tecnici;
 - c) il progetto esecutivo approvato ai sensi dell'art. 23 del presente capitolato;
 - *d)* Il programma cronologico: il documento che stabilisce l'ordine ed i tempi di esecuzione delle opere appaltate di cui all'art. 42.
 - *e)* Le linee guida del Piano di sicurezza e di coordinamento allegate al progetto definitivo;
 - f) il Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera: elaborati progettuali redatti dal coordinatore per la progettazione ai sensi dell'art. n. 4 del d. lgs. 494/96 e s.m., di cui agli artt. 33 e ss.
 - g) Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 2184 del 29.12.2006, con riduzione del 20% per tutti i prezzi unitari utilizzati per il computo metrico e riportati nel suddetto Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici;
 - *h)* Per le opere a verde Prezzario proposto dalla Associazione Italiana Costruttori del Verde (ASSOVERDE) relativo ai principali lavori di manutenzione e

realizzazione del verde e delle forniture di piante ornamentali (Riferimento anno 2006 con riduzione del 20%);

- *i)* l'offerta dell'appaltatore e le dichiarazioni rese dall'appaltatore in sede di gara. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- *j)* il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto definitivo;
- *k)* le quantità delle singoli voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
- **3.** In caso di discordanza o contrasto tra le norme contenute nei documenti sopra indicati la prevalenza è determinata dall'ordine in base al quale i documenti stessi sono elencati nel presente articolo, con priorità del contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'Appalto

Il progetto definitivo del secondo lotto funzionale prevede la realizzazione, su di un'area pari a 132.468,00 mq (mq 122.710,00 di privati e mq 9.758,00 di aree demaniali) , valore dedotto dalla somma delle superfici catastali, delle determinate opere :

- magazzini corrieri con relativi uffici (C1-C2);
- magazzino distributori con relativo ufficio (D1);parziale realizzazione del magazzino(D2);
- ➤ 2° e 3° corpo di Torre Raj, sede degli uffici di gestione (UG) ;
- distributore carburante (DC);
- > aree per viabilità, stoccaggio e stalli per parcamento;
- > aree a verde;
- > Infrastrutture (acquedotti, fognature, reti elettriche, impianti).

Magazzini corrieri con relativi uffici (C1-C2);

Nella zona Sud-Ovest dell'area interportuale sono ubicati i capannoni C1-C2. Tale zona confina a Sud con la S.P. 195, ad Est con l'area destinata agli uffici di gestione, a Nord con l'attività produttiva esistente Jcoplastic ed infine ad Ovest con la linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. L'accesso a tale area avviene tramite il Gate principale posto lungo l'arteria di penetrazione tra i magazzini D1 e D2.

L'aspetto funzionale e formale dei magazzini corriere è costituito, ad esclusione dei torrini scala che ne caratterizzano l'originalità, da elementi normalmente considerati parte integrante di tali funzioni, quali ad esempio il piano rialzato, dove si svolgerà la lavorazione, che sarà accessibile tramite due rampe carrabili contrapposte ed una serie di rampe scale, che assicureranno il deflusso degli operatori in caso di evacuazione immediata; una fermata di ascensore che consente l'accesso anche ai disabili.

Mentre la corretta funzionalità dei magazzini sarà assicurata, lungo i lati maggiori, da una serie di porte. Da un punto di vista esteriore, i prospetti saranno visibili per mezzo di pannellature verticali ed orizzontali per i quattro angoli, mentre gli uffici potranno essere identificati tramite le finestre a nastro. I torrini scala, invece, risulteranno adiacenti per un lato al magazzino, due lati ciechi aventi solo il portone di accesso principale, ed il quarto lato con una facciata continua pari a tutta l'altezza.

Magazzini distributori con relativi uffici (D1-D2);

L'area destinata ai Distributori è ubicata nella zona Sud-Est dell'area interportuale. Confina a Sud con l'edificio dedicato ai servizi all'uomo, ad Est con la strada di nuova penetrazione che collega la S.P. 195 con Viale Spagna, a Nord con un'area dedicata esclusivamente allo stoccaggio delle merci e ad Ovest con la viabilità interna. L'accesso ai magazzini distributori avviene tramite il Gate principale.

Ruotando intorno alla rotatoria, completando la circolazione dei mezzi, si arriva in prossimità dei magazzini D1-D2 dove si ha la possibilità di affiancare le unità di carico, per effettuare il sistema di trasporto gomma/gomma provenienti dai carri ferroviari.

L'aspetto funzionale e formale del magazzino distributore è costituito, ad esclusione dei torrini scala che ne caratterizzano l'originalità, da elementi normalmente considerati parte integrante di tali funzioni, quali ad esempio il piano rialzato, dove si svolgerà la lavorazione, che sarà accessibile tramite due rampe carrabili contrapposte ed una serie di rampe scale, che assicureranno il deflusso degli operatori in caso di evacuazione immediata; una fermata di ascensore che consente l'accesso anche ai disabili.

Mentre la corretta funzionalità del magazzino sarà assicurata, lungo i lati maggiori, da una serie di porte. Da un punto di vista esteriore, i prospetti saranno visibili per mezzo di pannellature verticali ed orizzontali per i quattro angoli, mentre gli uffici potranno essere identificati tramite le finestre a nastro. I torrini scala, invece, risulteranno adiacenti per un lato al magazzino, due lati ciechi aventi solo il portone di accesso principale, ed il quarto lato con una facciata continua pari a tutta l'altezza.

In questa fase progettuale, nell'ambito del quadro economico e delle disponibilità è prevista la parziale realizzazione del magazzino D2 per la sola parte di costruzione in opera in modo da predisporre quanto necessario per il futuro alloggiamento del prefabbricato in elevazione senza ulteriori lavorazioni di scavo; si è prevista, quindi, la realizzazione delle fondazioni con la parte impiantistica di base prevista fino al piano rialzato (quota +1,20) oltre che le predisposizioni degli impianti a rete, inoltre si realizzeranno le sistemazioni esterne intorno al magazzino D2 con i relativi stalli.

2° e 3° corpo di Torre Raj, sede degli uffici di gestione (UG);

Edifici per gli Uffici di gestione, ricavati dal complesso storico "Torre Raj", da ristrutturare. Tale area è ubicata nella zona Sud dell'area interportuale; in posizione baricentrica rispetto alle aree destinate ai corrieri ed ai distributori. L'accesso è possibile dalla S.P. 195 tramite Viale Spagna, nonché, superando la rotatoria centrale che si incontra provenendo dal gate, ed in corrispondenza del magazzino C3, dall'interno dell'interporto si trova un ulteriore accesso al complesso di Torre dei Raj.

La ristrutturazione del complesso di Torre Raj (corpi 2 e 3 – il corpo 1 è stato oggetto di intervento nel I Lotto Funzionale già appaltato), costituita da due edifici in muratura portante, consisteranno, nella eliminazione delle superfetazioni anacronistiche che hanno subito negli anni attraverso diverse ristrutturazioni. Nel corpo 2, struttura su due livelli, sarà inserita la mensa con la seguente distribuzione interna; al piano terra la cucina, uno spogliatoio, un deposito, una sala e i servizi igienici; al primo piano sarà realizzato una seconda sala.

Nel corpo 3, struttura ad un solo livello composto da: ingresso, n°4 uffici, una segreteria e servizi igienici.

Distributore carburante (DC);

L'area dedicata al distributore è situata lungo la strada di Piano Regolatore Consortile all'esterno del perimetro dotato di sorveglianza, ma comunque facente parte dell'area interporto.

E' previsto un edificio di forma rettangolare in cui saranno ubicate : la direzione/cassa; un locale tecnico; i servizi igienici; un bar; un locale con ponte elevatore. Le colonnine di distributore carburante saranno in posizione centrale con una pensilina sovrastante.

Aree per viabilità e stalli per parcamento;

La viabilità prevista è tale da assicurare una adeguata circolazione dei mezzi pesanti con opportuna segnaletica verticale ed orizzontale così come previsto dal nuovo codice della strada. Gli stalli di parcamento sono nel numero necessario per rispondere ai dettami urbanistici nonché funzionali ai magazzini tali da assicurare una ordinata ubicazione dei mezzi pesanti al fine di consentire il normale trasbordo delle merci da/per i magazzini. In questa fase è prevista l'acquisizione dell'area destinata all'edificio SU (Servizi all'Uomo), che sarà sistemata provvisoriamente come parcheggio di mezzi pesanti. Nel successivo lotto sarà realizzato l'immobile. L'area ha una dimensione tale da contenere 60 stalli di dimensioni 18 mt. x 3,80 mt. e 22 stalli di dimensione pari 15 mt. x 3,50 mt.

Aree a verde;

Internamente al perimetro sono previste ulteriori aree a verde che insieme a quelle già appaltate del primo lotto funzionale aggiungono ulteriori superfici a verde sempre nel rispetto dell'impatto ambientale nonché dei parametri urbanistici.

Infrastrutture (acquedotti, fognature, reti elettriche, impianti);

Nell'ambito dell'area interportuale saranno realizzate le infrastrutture a rete come acquedotto, fognatura, rete elettrica, impianto antintrusione e telecontrollo, illuminazione esterna, cablaggio dati/fonia.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

Il presente appalto è "a corpo".

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza e spese per la progettazione esecutiva): € 16.214.948,26

(eurose dicimilionidu ecento quattor dicimila no vecento quarantot to/26);

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 269.468,67(euro duecentosessantanovemilaquattrocentosessantotto/67);

Spese per la progettazione esecutiva : € 247.765,30 (euroduecentoquarantasettemilasettecentosessantacinque,30);

Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e delle spese per la progettazione esecutiva: € 15.697.714,28

(euroquindicimilioniseicentonovantasettemilasettecentoquattordici/28)

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazione	Categoria D.P.R. 34/2000	Importo		Percentuale	
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	OS 26	€	2.066.817,61	12,94%	
Viabilità	OG 3	€	2.026.237,76	12,69%	

- SALERNO INTERPORTO S.p.A. -

Reti idriche	OG 6	€	702.444,92	4,40%
Edifici civili ed industriali	OG 1	€	5.105.080,29	31,97%
Strutture prefabbricate	OS 13	€	2.410.370,38	15,10%
Impianti tecnologici	OG 11	€	1.872.236,41	11,73%
Impianti trasformazione e distribuzione energia elettrica	OG 10	€	529.989,23	3,32%
Impianti telecomunicazioni e trasmissione dati	OS 19	€	672.775,28	4,21%
Impianti di depurazione acque reflue	OS 22	€	317.151,26	1,99%
Opere di ingegneria naturalistica	OG 13	€	264.079,82	1,65%
		€	15.967.182,96	100,00%

Classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (*legge 143/1949 e D.M. 4 Aprile 2001 e s. m. i.*):

Classe	Categoria	Lavoro		Compenso		
I	С	Costruzione Capannoni €		108.655,02		
I	D	Ristrutturazione Torre Ray - Verde e compensazione ambientale	€	26.580,29		
VI	A	Viabilità e Stalli	€	31.450,38		
III	A	Impianti idrici	€	34.495,09		
III	С	Impianti elettrici, telefonici e spostamento gate	€	46.584,52		

Nella determinazione del prezzo offerto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente di aver tenuto conto di tutti gli oneri determinati dagli allegati contrattuali e di essere perfettamente a conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di aver effettuato i necessari sopralluoghi ed accertamenti nella località nella quale i lavori devono svolgersi e di avere adeguatamente valutato avendone tenuto conto nella formulazione dell'offerta, le relative caratteristiche, possibilità logistiche, vie di comunicazione e accesso al cantiere, le eventuali necessità di usare mezzi di trasporto commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave da prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire nello svolgimento dei lavori, sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni

contrattuali e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

Pertanto l'Appaltatore nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.

L'Appaltatore si assume il rischio dell'eventuale insorgere delle maggiori ed impreviste difficoltà di esecuzione di cui all'art. 1664, 2 comma C.C.

Art. 4 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme

Per quanto non previsto nei documenti contrattuali come definiti dall'art. 1 del presente Capitolato Speciale, l'Appalto, fatto salvo quanto previsto in contratto è soggetto all'osservanza delle leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori, delle norme UNI, CEI, delle tabelle CEI-UNEL, ANCC, anche se non espressamente richiamate, e di tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori, delle norme vigenti e sopravvenute in materia di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori. L'appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione dei lavori, di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro, le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma possa comunque interessare l'appalto e la sua esecuzione anche se non espressamente richiamata.

L'appaltatore è obbligato, dopo l'aggiudicazione e prima dell'inizio dei lavori, ad acquisire la Certificazione Ambientale ISO 14001 o la Registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (Sistema EMAS).

Art. 5 - Accettazione e stipulazione del contratto

- 1. Il contratto è concluso su invito del committente, che dovrà intervenire entro 90 giorni dal ricevimento da parte dell'appaltatore della comunicazione scritta dell'aggiudicazione definitiva.
- 2. L'appaltatore, entro il termine indicato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, deve:

- a) presentarsi per la formalizzazione del contratto;
- *b)* esibire la documentazione attestante l'avvenuta costituzione delle garanzie richieste se non già effettuata, e di tutto ciò che occorra per assumere l'esecuzione delle prestazioni secondo le pattuizioni contrattuali;
- *c)* fornire la documentazione per l'acquisizione della certificazione richiesta dalla disciplina antimafia.
- 3. Ove l'appaltatore sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti dal precedente comma, si procederà ai sensi del successivo art. 18.
- 4. Nei casi consentiti dalla normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa il contratto può essere stipulato, sotto condizione risolutiva, anche in difetto di preventiva acquisizione della documentazione o delle informazioni in ordine all'inesistenza di cause ostative alla stipula. In tale ipotesi il successivo accertamento dell'esistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto può determinare la risoluzione del contratto.
- 5. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici richiamate al precedente articolo ed all'articolo 1, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 6. Nessun compenso, oltre quello costituito dal prezzo a corpo di appalto al netto del ribasso contrattuale verrà pertanto conferito o comunque riconosciuto all'Appaltatore per l'esecuzione di tutte le opere connesse al lavoro previste dal presente capitolato e dal relativo progetto esecutivo.
- 7. L'appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, della permanenza delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che consenta la redazione della progettazione esecutiva in conformità al progetto definitivo ed a tutta la normativa rilevante, e l'immediata eseguibilità delle opere dopo l'approvazione del progetto esecutivo.

Art. 6 - Termine per l'esecuzione dell'appalto

Il termine utile complessivo per dare esecuzione all'appalto è fissato nei seguenti termini :

1. il termine per la progettazione esecutiva è di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine di servizio emesso dal responsabile del procedimento;

- 2. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto, incluse le opere di finimento anche ad integrazione degli eventuali appalti ed opere scorporate, così da dare le opere appaltate completamente ultimate ed in perfette condizioni è fissato in giorni solari consecutivi 600 (seicento) decorrenti dalla data del primo verbale di consegna.
- 3. I tempi intermedi, per l'ultimazione di ciascuna fase lavorativa saranno fissati nel programma del lavoro come specificato all'art. 42.
- 4. Ciascuna ultimazione parziale dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori esclusivamente mediante raccomandata A.R.-. Il direttore dei lavori redigerà il relativo certificato. Analogamente si procederà per l'ultimazione totale.
- 5. Non saranno ammesse proroghe ai termini indicati, salvo per i ritardi conseguenti ad eventi derivati dalla responsabilità della committente

Art. 7 - Spese a carico dell'appaltatore

- 1. Le spese di scritturazione del contratto e delle copie occorrenti, nonché quelle per le tasse di bollo e di registro e postali e quelle relative agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto dal giorno della consegna dei lavori fino all'approvazione del collaudo, sono a totale carico dell' appaltatore.
- 2. E' fatta salva diversa previsione contrattuale.

Art. 8 - Cauzione provvisoria

E' richiesta una cauzione provvisoria di € 324.298,97 (trecentoventiquattromiladuecentonovantotto/97) pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dell' appalto, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Tale cauzione provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di giorni 180 decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Art. 9 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva

- 1. E' richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva corrispondente al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale.
- 2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
- 3. La garanzia è prestata a copertura della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla progettazione e costruzione delle opere, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, ivi compresi gli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché gli obblighi di carattere assicurativo di cui all'art. 12.
- 4. L'Ente può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Ente.
- 5. La cauzione potrà essere costituita, alternativamente ed a scelta dell'appaltatore, in uno dei modi indicati al comma 1, dell'art. 1, Legge 348/82, fermo restando che ove la scelta ricada su uno dei modi di cui alle lettere *b*) e *c*), l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
 - a) di aver preso visione del presente capitolato, del contratto e dei documenti ad essa allegati;
 - *b)* di obbligarsi a versare all'Ente, entro 15 (quindici) giorni, a prima richiesta e senza eccezioni, la somma garantita o la minor somma richiesta anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità;
 - c) di obbligarsi al pagamento delle somme garantite per un anno dalla cessazione della garanzia relativamente ad eventi intervenuti in pendenza di garanzia.
 - *d)* che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

- e) La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
- 6. La cauzione definitiva cessa di avere effetto a partire dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio.
- 7. n caso di escussione della cauzione, l'appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
- 8. L'importo della cauzione dovrà essere di volta in volta riadeguato in occasione di eventuali perizie di varianti che facciano aumentare o diminuire l'importo dei lavori; sarà pure riadeguato nel caso di consegne parziali delle opere, per cui l'importo sarà riferito solo alla parte restante dei lavori ancora da eseguire.
- 9. La mancata costituzione, così come l'omesso rinnovo o reintegrazione delle garanzie costituiscono causa di risoluzione di diritto dell'appalto per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 10 - Diritti dell'Ente sulla cauzione

- 1. L'Ente ha diritto di incamerare ai sensi dell'art. 1382 c.c. la cauzione per il risarcimento dei danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
- 2. L'Ente potrà pure valersi direttamente della cauzione per la restituzione delle maggiori somme che esso affermi aver pagato in più durante l'appalto in confronto a quanto risultante dallo stato finale a saldo e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall'appaltatore. In ogni caso l'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'appaltatore è responsabile dei danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività all'Ente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto

- doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione dell'appalto.
- 2. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose dell'appaltatore sarà sempre a carico di questo ultimo.
- 3. L'appaltatore è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.
- 4. Resta inteso che sono a carico dell'appaltatore i rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero i rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, anche successivi al collaudo positivo.

Art. 12 - Assicurazioni

- 1. L'appaltatore è tenuto a stipulare con primarie compagnie assicuratrici, una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dalla Salerno Interporto s.p.a. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), per tutta la durata dell'appalto.
- 2. La polizza di cui al precedente comma 1. dovrà includere il costo per la ricostruzione o la riparazione delle opere, compresi gli accessori e le pertinenze, e per la riparazione o la sostituzione di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, incendio, furto, catastrofi naturali ed attentati.
- 3. L'appaltatore è tenuto a stipulare con primarie compagnie assicuratrici, una polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dalla esecuzione dell'appalto per un massimale per sinistro pari a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
- 4. La polizza di cui al precedente comma dovrà includere:
 - a. i danni o pregiudizi causati alla Salerno Interporto s.p.a., ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, imputabili a responsabilità dell'appaltatore, dei suoi collaboratori o del suo personale dipendente, che avvengano nel corso dei lavori di costruzione delle opere. Sono inclusi, tra gli altri, i danni causati dalle attività dell'appaltatore alle reti di servizi presenti nelle aree nelle quali si svolgono i lavori o nel sottosuolo, i danni che i mezzi d'opera o di trasporto utilizzati dall'appaltatore provochino alla rete stradale urbana;
 - b. tutti gli altri danni e rischi, di qualunque natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera *a*), che possano occorrere alla

Salerno Interporto s.p.a. od a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dall'appaltatore nell'ambito dell'esecuzione dei lavori.

- 5. La copertura assicurativa delle polizze di cui ai precedenti commi 1. e 3. decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- 6. Con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, l'appaltatore è tenuto a stipulare con primarie compagnie assicuratrici, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
- 7. Il limite di indennizzo della polizza di cui al precedente comma 6 non deve essere inferiore al 20 per cento del costo dell'opera realizzata, come risultante dal certificato di collaudo, con il limite massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
- 8. L'appaltatore è tenuto a stipulare con primarie compagnie assicuratrici, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
- 9. Tutte le polizze di cui al presente articolo devono contenere la previsione che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.
- 10. Tutte le polizze di cui al presente articolo devono contenere la previsione del pagamento in favore della Salerno Interporto s.p.a. non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
- 11. L'appaltatore è altresì tenuto ad acquisire dai progettisti e trasmettere alla Salerno Interporto s.p.a. la polizza di assicurazione a copertura della responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo delle opere, che abbiano determinato nuove spese di progettazione o maggiori costi a carico dell'appaltatore o della Salerno Interporto s.p.a.
- 12. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico dell'appaltatore.
- 13. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, la Salerno Interporto s.p.a. potrà provvedere direttamente al pagamento di quanto dovuto avvalendosi della cauzione di cui al precedente art. 9.

- 14. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
- 15. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi saranno rivalutati per il periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione del contratto a quella di accensione della polizza sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operare e impiegati (indice del costo della vita).
- 16. Nelle polizze contro la responsabilità civile verso terzi dovranno essere considerati "terzi" anche la Salerno interporto s.p.a., le società da essa controllate e/o collegate ai sensi della art. 2359 c.c., nonché tutti i subappaltatori, fornitori, prestatori di servizi, consulenti presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e le persone che siano il rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno dei detti soggetti.
- 17. La Compagnia assicurativa e le garanzie per tutte le polizze di cui al presente articolo dovranno essere sottoposte all'approvazione del Committente.

Art. 13 - Domicilio dell'appaltatore

- 1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale dell'appaltatore, salva diversa elezione stabilita in contratto, si intende fissato, anche in assenza di un'esplicita dichiarazione, nel luogo dove l'appaltatore ha la sede principale della propria impresa.
- 2. L'appaltatore deve altresì comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, è presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto.

Art. 14 - Prezzo

- 1. I lavori saranno remunerati a forfait con il prezzo a corpo di contratto al netto del ribasso unico percentuale di aggiudicazione che deve ritenersi offerto dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
- 2. I corrispettivi stabiliti per tutte e/o per ogni singola categoria di lavoro, si riferiscono a lavori interamente finiti e completi in tutte le loro parti e relativi accessori eseguiti a perfetta regola d'arte, nonché secondo le modalità e le

- prescrizioni del presente capitolato, del progetto e degli elaborati tecnici, in perfetta relazione altresì allo scopo cui i lavori sono destinati.
- 3. Nel prezzo contrattuale a corpo sono compresi e compensati sia tutte le spese e prestazioni cui l'appaltatore va incontro per la realizzazione dei lavori (ivi comprese quelle per provviste, mano d'opera, mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto altro occorrente per dare ciascun lavoro interamente e perfettamente compiuto), sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia tutti gli obblighi ed oneri speciali e generali, come specificati nel Capitolato Generale dei LL.PP. (D.M. 145 del 10.4.2000), e comunque che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere.
- 4. L'appaltatore non potrà vantare diritto a compensi, adeguamenti od aumenti dei prezzi fissati. Ciò vale in particolare anche nell'ipotesi in cui l'analisi separata degli elementi del prezzo unitario (anche se desunti dal capitolato e/o dai tariffari e/o elenchi prezzi) non coincida con il corrispettivo contrattuale previsto per la relativa categoria di lavoro finito, ovvero nell'ipotesi in cui i prezzi di alcune categorie di lavoro, aventi analogia fra loro o risultanti dalla divisione o riunione di altre, risultino privi di analogo rapporto di congruità.
- 5. Le voci e i prezzi previsti in capitolato e/o elenchi prezzi e/o tariffari, riferiti a singole categorie di lavoro finito hanno prevalenza sulle voci e i prezzi stabiliti nel medesimo capitolato e/o elenchi prezzi e/o tariffari, per prestazioni parziali, ancorché occorrenti a formare la categoria di lavoro finito.
- 6. I prezzi si intendono accettati dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
- 7. E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e l'applicazione del prezzo chiuso di cui all'art. 133 comma 3° del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 1664 c.c. comma 1.

Art. 15 - Proprietà industriale e commerciale – Brevetti

 L'appaltatore garantisce in ogni tempo l'Ente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto del contratto.

- 2. L'appaltatore deve indicare nell'offerta o in un allegato alla stessa anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati da esso stesso appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrando, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi all'appaltatore in caso di conclusione del contratto con l'Ente.
- 3. In ogni caso sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
- 4. L'Ente resta estraneo ai rapporti con l'appaltatore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro.
- 5. L'appaltatore si impegna inoltre a fare quanto necessario affinché l'Ente possa esercitare il diritto di riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall'appaltatore e di procurarsi direttamente i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza dovere alcun compenso al titolare del brevetto e/o licenziatario.

Art. 16 - Impegno di riservatezza

- 1. L'appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dall'Ente o di cui l'appaltatore venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto.
- L'obbligo di segretezza sarà per l'appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'appaltatore è venuto a conoscenza siano di dominio pubblico.
- 3. L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Ente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'appaltatore è tenuto a risarcire all'Ente tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
- 5. E' fatto divieto all'appaltatore di fare, o di autorizzare che da terzi vengano fatte pubblicazioni sulle opere che l'appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

6. E' pure fatto divieto all'appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano alla Salerno Interporto s.p.a., senza prima aver ottenuto il benestare scritto della Salerno Interporto s.p.a., sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della Salerno Interporto s.p.a. stesse, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione dei lavori assunti.

Art. 17 - Pubblicità

- 1. Sono riservati alla Salerno Interporto s.p.a. i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'appaltatore costruisca per l'esecuzione dei lavori, restando fatto l'assoluto divieto all'appaltatore di fare, o di concedere a terzi, avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti.
- 2. L'appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile della Salerno Interporto s.p.a.; così pure l'appaltatore stesso non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dai diritti, o dalle facoltà, che la Salerno Interporto s.p.a. si è riservata.

Art. 18 - Penalità per ritardi diversi e risoluzione del contratto

- 1. Nel caso in cui l'appaltatore non si presenti per la formalizzazione del contratto entro la data stabilita nella lettera di comunicazione della formale approvazione o non presenti il documento attestante l'avvenuta costituzione della cauzione, ovvero non fornisca la documentazione necessaria per l'acquisizione della certificazione della legge di cui all'articolo 5, verrà applicata per uno qualsiasi degli inadempimenti sopra previsti una penale ragguagliata allo 0,35º/00 (zero virgola trentacinque per mille) dell'importo dell'appalto per ogni giorno di ritardo sino al 30° giorno successivo alla scadenza del termine sopra previsto.
- 2. Alla scadenza del termine da ultimo indicato, la Salerno Interporto s.p.a., ferma l'applicazione della penale suddetta, stabilirà un nuovo termine non inferiore a giorni 10 per gli adempimenti di cui sopra.
- 3. Decorso tale ultimo termine, la Salerno Interporto s.p.a., potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., incamerando, ai sensi dell'articolo 1382 c.c., l'eventuale cauzione provvisoria, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

4. Nel caso in cui l'appaltatore non provveda alla presentazione del progetto esecutivo, alla sua integrazione o completamento nei termini di cui all'art. 23, o nei diversi termini assegnati dal Responsabile del Procedimento, la Salerno Interporto s.p.a., potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., incamerando, ai sensi dell'articolo 1382 c.c., l'eventuale cauzione provvisoria, fatta salva l'applicazione della penale prevista nel predetto articolo 23 e salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

Art. 19 - Disciplina del subappalto

- 1. E' fatto divieto all'appaltatore di concedere, anche di fatto, in subappalto o a cottimo le opere oggetto dell'appalto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente appaltante. Si applicano l'art. 118, D.Lgs. n.163 del 2006 e dall'art. 74 del D.P.R. 554/99.
- 2. Sono assimilati ai subappalti, ai fini del presente articolo, i contratti di nolo a caldo e contratti di fornitura con posa in opera nel rispetto del comma 11 dell'art. 118, D. Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
- 3. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che non saranno consentiti subaffidamenti a favore di beneficiari che abbiano partecipato alla gara e/o siano collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara in forma singola o associata.
- 4. L'Appaltatore, per qualunque contratto di fornitura che comporti attività di posa in opera, dovrà presentare, oltre alla documentazione attestante la non sussistenza, nei confronti dell'impresa affidataria del subcontratto, di alcuno dei divieti di cui all'Art. 10 Legge n. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, anche una propria dichiarazione autenticata attestante che la quota di incidenza della mano d'opera è inferiore al valore del materiale fornito.
- 5. L'affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all'art.118, D. Lgs. 163/2006. L'autorizzazione alla stipula dei subappalti, dei cottimi e dei contratti di cui all'art. 118 D. Lgs 163/2006, sarà rilasciata esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni espressamente indicate dall'appaltatore in fase di offerta.
- 6. L'Appaltatore è tenuto nella domanda di subappalto a rispettare la seguente procedura:
 - a) la ditta appaltatrice, per ottenere il subappalto, deve presentare domanda almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni subappaltate, allegando il contratto, in originale, stipulato con la propria

- subappaltatrice. Tale contratto deve prevedere la clausola della sua esecutività solo ad approvazione del subappalto da parte del Committente.
- *b)* Nella domanda deve essere contenuta l'esatta indicazione delle categorie di qualificazione ai sensi del D.P.R. 34/2000 oggetto delle lavorazioni subappaltate.
- 7. Unitamente alla domanda ed al contratto, dovrà essere prodotta:
 - a) l'attestazione di qualificazione ai sensi del D.P.R. 34/2000 per la categoria e importo corrispondente al subappalto o dei diversi requisiti di cui all'art. 118 comma 2 D. Lgs. 163/2006;
 - *b)* dichiarazione, ai sensi del D.P.C.M. 187/91, concernente la composizione societaria dell'impresa subappaltatrice;
 - c) dichiarazione resa dall'aggiudicataria circa la non sussistenza di situazioni di controllo o collegamento con la ditta subappaltatrice, ai sensi dell'art. 2359 codice civile. In caso di raggruppamento o di consorzio tra società analoga dichiarazione deve essere resa dalle altre imprese partecipanti al raggruppamento o al consorzio.
 - d) Nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e certificazione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa rilasciata dalla competente Prefettura relativamente a ciascuno dei soggetti di cui al decreto legislativo 8.8.1994 n. 490 e s.m. e del D.P.R. n. 252/1998;
- 8. Le domande di subappalto incomplete non saranno prese in considerazione; i termini per l'autorizzazione decorreranno dalla presentazione della domanda completa di ogni documento e dichiarazione richiesta. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- 9. L'affidamento in subappalto o in cottimo è subordinato al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni. Copia del contratto dovrà essere fornita, negli stessi termini, anche alla Direzione Lavori. Nel contratto di subappalto dovrà risultare che il ribasso sui prezzi di contratto non è superiore al 20%.
- 10. Nel contratto si dovranno precisare i prezzi concordati o, in alternativa, il ribasso percentuale praticato dal subappaltatore rispetto al prezzo di aggiudicazione.
- 11. L'autorizzazione da parte dell'Ente al subappalto non apporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Ente e dei terzi dei lavori subappaltati.

- 12. In particolare l'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Salerno Interporto s.p.a. o a terzi per inosservanza da parte del subappaltatore o del suo personale delle norme sulla protezione cantieri o per fatti comunque ad esso subappaltatore imputabili.
- 13. Qualora, durante l'esecuzione del subappalto, ancorché autorizzato, l'Ente accerti l'esistenza di inadempimenti, può intimare per iscritto all'appaltatore di prendere immediatamente misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento dal cantiere del subappaltatore.
- 14. La risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto all'appaltatore di pretendere dall'Ente indennizzi di sorta né spostamento dei termini di esecuzione del contratto.
- 15. Le eventuali autorizzazioni verranno revocate per il venir meno delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio, senza che l'Appaltatore possa per questo nulla pretendere da Salerno Interporto a qualsiasi titolo.
- 16. Salerno Interporto si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti quali in via meramente esemplificativa la sospensione di tutti i pagamenti ed altri, nei confronti dell'Appaltatore nei seguenti casi:
 - a. mancata consegna a Salerno Interporto, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori oggetto del subappalto, della documentazione di cui all'art. 131, comma 2°, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m, predisposta dal subappaltatore. Contemporaneamente dovrà essere prodotta la dichiarazione del subappaltatore nella quale lo stesso dichiari che, in adempimento a quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m, ha consultato il rappresentante per la sicurezza. In aderenza a quanto previsto, dall'art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 494/1996 e s.m, qualora il subappaltatore non avanzi le proposte integrative di cui all'art. 131, comma 2°, lettera a), del D. Lgs n. 163/2006 e s.m, dovrà essere prodotta una sua dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nella documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro approvata dalla stazione appaltante. Resta inteso che, in caso di accoglimento di eventuali formali proposte di integrazione del piano di sicurezza, presentate ai sensi dell'art. 131, comma 2°, lettera a), del D. Lgs n. 163/2006 e s.m, l'Appaltatore ed il subappaltatore non avranno diritto, per tali integrazioni, ad alcun maggiore compenso e/o indennizzo a qualsiasi titolo richiesto;
 - b. mancata consegna a Salerno Interporto, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da Salerno Interporto nei confronti dell'

- Appaltatore, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori e/o cottimisti da parte dell' Appaltatore, con le indicazioni delle ritenute di garanzia applicate;
- c. mancata consegna alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- d. certificazione, rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti che il subappaltatore è in regola con le vigenti norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l'ottemperanza di quanto previsto dalla Legge n. 68/1999; qualora il subappaltatore non sia soggetto a detta norma, dichiarazione che attesti tale circostanza.
- e. mancata consegna alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato ai sensi di cui all'articolo 2 della legge 22.11.2002 n. 266;
- f. mancata consegna alla Direzione Lavori trimestralmente di copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
- 17. Salerno Interporto rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori né l'impresa potrà opporre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili ai propri subappaltatori.
- 18. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; non si applica l'art. 141, comma 2, del D.P.R n. 554/1999 e s.m. La documentazione relativa al soggetto che svolgerà i lavori oggetto di subappalto dovrà, in ogni caso, essere prodotta a Salerno Interporto a cura dell'Appaltatore.
- 19. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti indicati al precedente punto. In ogni caso, l'inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito del contratto presso il Direttore dei Lavori.
- 20. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a Salerno Interporto, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

Art. 20 - Procedure Antimafia

Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose nell'ambito delle Imprese partecipanti, le verifiche di cui al D.P.R. n. 252/98 saranno estese, anche al di là degli obblighi di Legge per l'autorizzazione dei subaffidamenti, a tutti i subcontratti, contratti derivati, strumentali e similari compresi quelli aventi ad oggetto servizi e forniture stipulati dall'Aggiudicatario.

In via esemplificativa ma non esaustiva, si citano anche:

- trasporto a discarica;
- smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- forniture di ferro lavorato;
- noli a caldo e a freddo;
- servizi di guardiania di cantiere.

LA SALERNO INTERPORTO rilascerà autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.P.R. 252/98.

Per i contratti per i quali non è prevista normativamente l'autorizzazione della Stazione appaltante, l'Aggiudicatario, contestualmente alla stipula del subcontratto, trasmetterà alla committente la documentazione necessaria per la verifica antimafia di cui al D.Lgs. 490/94 e al D.P.R. 252/98. I subaffidamenti, subcontratti, contratti derivati, strumentali e similari dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di diniego della certificazione o di sopravvenuta misura interdittiva.

La mancata risoluzione del subaffidamento, subcontratto, contratti derivato, strumentale e similare da parte dell'appaltatore e la mancata estromissione o sostituzione del soggetto interessato costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali.

La sostituzione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

L'Affidatario dovrà acquisire e trasmettere alla Salerno Interporto in relazione ai contratti che stipulerà, la seguente documentazione indipendentemente dall'importo del contratto e ferma la documentazione obbligatoria :

- 1. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia.
- 2. Dichiarazione resa da legale rappresentante dell'impresa contenente:
 - √ i dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita) del medesimo dichiarante e di ogni socio per le s.n.c. e di ogni socio accomandatario per le s.a.s. (indicando le relative quote), degli eventuali componenti l'organo di amministrazione per le società di capitali nonché dei direttori tecnici per le imprese di costruzione;

- ✓ i dati dell'Impresa (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese, numeri di partita I.V.A. e codice fiscale).
- ✓ Dichiarazione resa dal legale rappresentante (delle società di capitali) ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91 circa la composizione societaria, riportante anche i nominativi dei componenti del collegio sindacale dell'impresa, completi dei dati anagrafici.
- 3. Nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, se disponibile, sino a risalire ad una persona fisica.
 - In caso di associazioni temporanee di imprese, le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere prodotte dal legale rappresentante di ciascuna impresa componente l'associazione temporanea.
- 4. Per ogni persona fisica per la quale vengono trasmessi i dati anagrafici, dovrà essere comunicato anche il relativo codice fiscale.

All'applicazione della normativa vigente in materia di antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso, l'Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla Legge e dal Capitolato Speciale d'Appalto, ha l'onere e la responsabilità di fornire al Committente, con cadenza mensile, le seguenti informazioni :

- elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, matricola, dipendenze, qualifiche e mansioni;
- elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando proprietà e titolo/rapporto contrattuale;
- elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camions, specificando proprietà e titolo/rapporto di lavoro;

A tal fine deve essere istituito, anche con metodo informatizzato:

- un sistema di ingresso controllato dei varchi con personale che annoti (rapportino giornaliero) tutti i transiti;
- registro delle presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e preformate dall'appaltatore e dal Direttore dei lavori, ove saranno annotate le informazioni settimanali richieste.
- Inoltre, ai fini di consentire una rapida verifica da parte del personale dell'Ente,
 l'Appaltatore deve presentare, all'approvazione della Direzione lavori, entro 15 giorni dal verbale di consegna, lo schema organizzativo di controllo con definizione:
- del cartellino magnetico di riconoscimento di cui dovrà essere dotato tutto il personale presente in cantiere a vario titolo;
- del colore dei caschi e rispondente colore del cartellino di riconoscimento;

- del tipo di tabella di riconoscimento di cui tutte le macchine operatrici ed i mezzi adibiti a trasporto materiali dovranno essere muniti;
- delle attrezzature informatiche per il controllo degli ingressi;
- del personale preposto al controllo e che risponderà alla Direzione dei lavori;
- dello schema del registro delle presenze del personale e dei mezzi d'opera.

Inoltre l'Appaltatore è obbligato a fornire, oltre a quelli di subappalto nolo a caldo forniture, previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale di Appalto, anche copia di tutti i contratti di nolo a freddo, trasporto o simili con allegata una dichiarazione impegnativa con le indicazioni utili per individuare con esattezza il mezzo noleggiato completo di copia del documento di proprietà o simile, tempo presunto del noleggio, ammontare delle ore presunte, importo presunto del contratto. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa alla Salerno Interporto s.p.a. in tempo utile per consentire di effettuare i controlli e le verifiche.

L'appaltatore dovrà fornire tempestivamente alla direzione Lavori ogni informazione su inizio e fine o sospensione di ogni noleggio a caldo ed a freddo, di ogni fornitura, di ogni trasporto e di ogni subappalto.

Tutti gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nel prezzo a corpo.

CAPO II - <u>DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE</u>

Art. 21 - Progetto Esecutivo

Il corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui all'art. 3 del presente capitolato remunererà tutti gli oneri diretti ed indiretti di progettazione e di redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, compresi i rilievi e le verifiche, derivanti dalla redazione della progettazione esecutiva, nonché quanto necessario per assolvere ad ogni altro obbligo e prestazione accessoria previsto a suo carico o comunque derivante dal contratto.

Nel redigere il progetto esecutivo l'impresa è impegnata a contenere l'ammontare dei lavori entro i limiti dell'importo netto dei lavori.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto di tutte le vigenti norme tecniche in materia e dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti dalle dette norme; comunque, dovrà essere completo di tutte le indagini, verifiche e relativi elaborati.

Dovrà inoltre rispettare tutte le indicazioni delle relazioni tecniche e del Capitolato speciale d'appalto.

L'impresa dovrà inserire nella stima del progetto i necessari prezzi, rinvenienti dai prezzari di cui all'art. 1 quanto alla descrizione delle singole voci.

Tale inserimento avrà valore unicamente ai fini della quantificazione dell'importo complessivo dei lavori elaborato dall'Appaltatore.

In particolare il Progetto Esecutivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione.

Esso dovrà comprendere tutti gli elaborati tecnici meglio specificati nelle relazioni tecniche e nel presente capitolato speciale, ed in particolare:

- Piani di Sicurezza e Coordinamento Piano di Sicurezza Operativo;
- Piano di manutenzione dell'opera;
- Piano di Monitoraggio;
- Cronoprogramma;

e quanto altro comunque necessario all'esecuzione dell'opera.

Sarà obbligo per l'Aggiudicatario presentare un programma di dettaglio di esecuzione dei lavori riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dei termini intermedi o di ultimazione parziale per fasi di lavorazioni, sulla base del cronoprogramma allegato al progetto definitivo.

Art. 22 - Contenuti del Progetto

Per la progettazione esecutiva dovranno essere seguite le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche con particolare riferimento agli artt. 92 e 93 del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni nonché alla Sez. Quarta, Capo secondo, titolo terzo del D.P.R. 554/99.

Gli incaricati del progetto esecutivo devono essere regolarmente iscritti ai relativi Albi professionali nell'ambito delle rispettive competenze.

Dovranno essere preliminarmente eseguite tutte le necessarie indagini integrative come previsto dal livello progettuale richiesto (rilievi cartografici planoaltimetrici di dettaglio, verifiche, ecc.).

Nella fase di redazione della progettazione esecutiva la Salerno Interporto s.p.a. potrà richiedere le indagini integrative che saranno espletate a cura e spese dell'appaltatore.

Saranno perfezionati a cura dell'appaltatore tutti i rapporti preliminarmente avviati dalla stazione appaltante con tutti i soggetti gestori di servizi interferenti con i lavori stradali e se necessario avviarne altri per servizi non individuati nel progetto definitivo.

Per gli impianti tecnologici in genere , nonché per tutte le predisposizioni ad essi relative, l'Impresa è tenuta ad eseguire tutte le verifiche ed i controlli ecc., al progetto redatto a cura dell'Ente, e pertanto fa propria la completa responsabilità tecnica circa le prestazioni ed il funzionamento degli impianti, in osservanza di tutte le norme

stabilite dal contratto e di quelle della perfetta regola d'arte. L'Impresa deve inoltre sempre verificare, sia in fase di offerta che durante i lavori, la rispondenza delle opere architettoniche, strutturali, impiantistiche eseguite e da eseguirsi, con quanto previsto dai disegni di progetto onde dare gli impianti completi in ogni loro parte e funzionanti curando in particolare che prima dell'esecuzione delle opere strutturali siano previste in esse le predisposizioni necessarie per passaggi e montaggi. L'Impresa dà espressamente atto che gli elaborati in suo possesso sono ampiamente sufficienti per la ricostituzione delle quantità progettuali.

Resta inteso che qualora a seguito della redazione del progetto esecutivo dovessero verificarsi ulteriori occorrenze in ordine alle espropriazioni, nonché si rilevassero ulteriori interferenze che intralciassero il regolare ed ordinato svolgimento dei lavori gli adempimenti conseguenti saranno a cura dell'appaltatore, ivi compresa la progettazione della loro rimozione accettata dagli enti gestori.

L'appaltatore deve inserire nel progetto e sottoporre alla approvazione della Salerno Interporto s.p.a. tutte quelle varianti, modifiche e integrazioni rispetto al progetto definitivo, che ritenga necessarie e convenienti ed assumerne la responsabilità circa l'eseguibilità del progetto, in relazione allo stato di fatto ed alla congruità con il progetto definitivo.

Nella progettazione dovrà tenersi conto delle previsioni della direttiva 92/57/Cee ed in particolare dell'articolo 4, al fine di adottare le soluzioni progettuali migliori per il conseguimento degli obiettivi di prevenzione in materia di sicurezza e di salute.

A tal fine nel progetto esecutivo dovrà essere compresa la progettazione della sicurezza quale parte integrante del progetto al fine di:

- -esplicitare i criteri utilizzati per mitigare i rischi individuati nel progetto;
- -evidenziare le eventuali situazioni di rischio che non è stato possibile risolvere a livello progettuale;
- -individuare le scelte architettoniche, le tecniche, le modalità costruttive, i materiali selezionati in vista del perseguimento dell'obiettivo della sicurezza durante la fase di esecuzione;
- -identificare le dotazioni di sicurezza dell'opera da utilizzare durante le successive fasi di manutenzione.

Art. 23 - Termini e modalità per la progettazione

Il progetto esecutivo di tutti gli interventi oggetto del presente appalto dovrà essere consegnato in numero di 5 copie, oltre ad una copia su supporto informatico compatibile con i software in dotazione alla Salerno Interporto, entro 60 (sessanta)

giorni naturali e consecutivi dall'ordine di servizio del Responsabile del Procedimento con il quale si dispone l'immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo.

L'appaltatore provvederà a sua cura e spese a richiedere ed acquisire dagli Enti competenti tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi, concessioni, licenze eventualmente necessari alla realizzazione dell'opera.

A tal fine l'appaltatore si obbliga a consegnare il progetto esecutivo, nello stesso termine di 60 gg., a tutti gli enti ed amministrazioni competenti.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della progettazione sarà applicata una penale di € 300,00 (Euro trecento/00).

Non sono consentite proroghe al suddetto termine se non in ragione di cause obiettive, escludenti negligenza o imperizia dell'impresa.

Durante l'elaborazione del progetto esecutivo e prima della sua approvazione, la Salerno Interporto potrà richiedere varianti o modifiche al progetto che l'Impresa si obbliga ad apportare nel nuovo termine che le verrà all'uopo assegnato senza richiedere alcun compenso o rimborso.

Dovranno inoltre essere allegati al progetto esecutivo anche i piani di sicurezza (art. 131, D. Lgs 163/2006 s.m.i.).

Entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione del progetto esecutivo, il responsabile del procedimento comunicherà all'aggiudicatario l'esito dell'esame del progetto; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione lavori e dal Responsabile del procedimento.

Queste direttive non autorizzano l'aggiudicatario ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'aggiudicatario il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla D.L.

Qualora il progetto dovesse risultare comunque incompleto entro i termini suddetti o non si dovessero osservare le disposizioni del presente articolo in particolare in caso di mancata presentazione del progetto nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'ordine di servizio del Responsabile del Procedimento, la Salerno Interporto S.p.A. avrà facoltà di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'aggiudicatario, con gli effetti stabiliti dagli artt. 136 e ss. del D. Lgs 163/2006 e 140 comma 7 del DPR 554/99.

L'approvazione da parte del Committente del progetto esecutivo e le eventuali varianti o prescrizioni dallo stesso imposte, non possono sotto alcun profilo, neppure nei confronti dei terzi, determinare a carico del Committente responsabilità alcuna per i danni che ne possono derivare, permanendo la responsabilità ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Dopo l'approvazione del progetto esecutivo si disporrà l'inizio dei lavori che dovranno essere ultimati entro il termine previsto dall'articolo 6 con apposito verbale di consegna da redigersi entro 45 giorni.

Art. 24 - Proprietà e modifiche del progetto

Gli elaborati progettuali prodotti dall'appaltatore ed approvati dall'Ente rimarranno di proprietà della Salerno Interporto S.p.A..

L'appaltatore prende atto ed accetta fin d'ora, senza poter richiedere compensi aggiuntivi o indennità di sorta, che la stazione appaltante potrà richiedere tutte quelle varianti ed aggiunte al progetto che a suo insindacabile giudizio ritenesse opportune o necessarie per assicurare la migliore esecuzione degli interventi anche in deroga ai succitati termini relativi all'approvazione di cui all'art. precedente.

Restano a carico dell'appaltatore gli adeguamenti degli elaborati di progetto prescritti o richiesti dagli enti pubblici o privati titolari di pubblici servizi, gestori di interferenze e sottoservizi, anche in ordine a modalità esecutive e/o spostamenti provvisori e definitivi.

Art. 25 - Attività prodromiche ed essenziali ai fini della progettazione esecutiva

L'appaltatore dovrà sviluppare prima dell'esecuzione dei lavori la seguente attività di progettazione esecutiva di dettaglio. L'attività di ingegneria dovrà consistere nello sviluppo di calcoli, specifiche, relazioni, disegni, diagrammi, tabelle ed altri elaborati. La progettazione si atterrà a tutta la normativa di legge vigente, con particolare riguardo alla normativa sulle opere pubbliche, nonché alle migliori specifiche tecniche internazionali. A titolo indicativo, gli elaborati di progetto che si prevede di sviluppare sono i seguenti :

- > Parte Generale
- > Studi ed indagini
- > Progetto dell'infrastruttura
- > Sottoservizi interferenti
- > Impianto d'illuminazione

Art. 26 - Polizza assicurativa del progettista

- 1. L'appaltatore, al momento dell'approvazione del progetto esecutivo da parte della Salerno Interporto, è obbligato a consegnare una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio.
- 2. La polizza copre la responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, che abbiano determinato a carico della Salerno Interporto nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
- 3. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la Salerno Interporto deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
- 4. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, quantificati nella misura massima del costo iniziale di progettazione o nella minore misura conseguente alle parti dell'opera da progettare nuovamente.
- 5. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente deve sopportare per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, IVA esclusa.
- 6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla Salerno Interporto la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla Salerno Interporto, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, la Salerno Interporto dà comunicazione all'ISVAP.

CAPO III - ESECUZIONE LAVORI

Art. 27 - Direttore dei lavori per conto del committente - Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e salute

- 1. La Salerno Interporto s.p.a. si riserva il diritto di controllare e verificare in corso d'opera la perfetta osservanza da parte dell'appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dell'appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori.
- 2. A tal fine il "*Direttore dei lavori per conto del Committente*", di seguito denominato "*Direttore Lavori*", con l'ausilio dei propri coadiutori, controlla la buona e puntuale esecuzione dell'opera, provvede alla verifica dei materiali che saranno impiegati, agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e alla contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, alla emissione degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento del procedere del lavoro o con eventuali altri appalti con i quali vi fosse interdipendenza esecutiva. Trasmetterà tutte le comunicazioni e le istruzioni all'appaltatore, con apposite comunicazioni scritte.
- 3. Per l'effettuazione dei controlli necessari allo svolgimento della propria attività,il Responsabile del Procedimento, il Direttore lavori e i propri coadiutori hanno facoltà di accedere nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori nei momenti e con la frequenza da loro ritenuta necessaria o opportuna per lo svolgimento del proprio compito.
- 4. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute nominato dalla Salerno Interporto s.p.a., durante la realizzazione dell'opera dovrà assolvere agli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 della L. 494/96 e sarà responsabile della perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, delle clausole contenute nel Capitolato relative al piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere e del rispetto delle norme in materia di sicurezza vigenti e sopravvenute.
- 5. Le persone all'uopo incaricate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni. La direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è esclusiva competenza dell'Appaltatore.
- 6. La presenza del personale incaricato del Committente, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti non liberano pertanto l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori.

- 7. Parimenti, ogni intervento del Committente, del Responsabile del Procedimento, della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori designati non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzare dei mezzi d'opera, macchinari e materiali: a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'Appaltatore.
- 8. Quanto precede vale anche per eventuali lavori compensati a consuntivo poiché trattasi esclusivamente di un metodo di contabilizzazione dei lavori che non incide in alcun modo sull'autonomia, i poteri e le responsabilità dell'Appaltatore.
- 9. La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che giudicherà non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che riterrà inaccettabili per deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare. Avrà pure la facoltà di vietare la presenza di quei fornitori che riterrà inadatti all'espletamento delle forniture loro affidate.
- 10. Non verranno riconosciuti lavori di qualsiasi genere non preventivamente ordinati dalla Direzione Lavori e tutte le variazioni, relative al piano di sicurezza concordato con il Coordinatore per l'esecuzione, richieste dall'Appaltatore per proprie esigenze non concordate.

Art. 28 - Direttore tecnico per conto dell'appaltatore

- 1. L'appaltatore dovrà nominare un proprio Direttore tecnico in possesso dei requisiti di legge, il quale sarà anche responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità.
- 2. Per le opere per la costruzione delle quali è prescritta la denuncia all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, l'appaltatore dovrà segnalare il nominativo del proprio Direttore tecnico che sia in possesso dei requisiti prescritti.
- 3. Per lavori di particolare natura o complessità, la Salerno Interporto s.p.a. potrà rifiutare a proprio insindacabile giudizio il Direttore tecnico designato dall'appaltatore.
- 4. Il Direttore tecnico per conto dell'appaltatore assume in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell'appaltatore, da questi delegate.

5. Rimane fermo l'obbligo dell'appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle competenze delegate nonché l'esercizio diretto da parte dell'appaltatore di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.

Art. 29 - Consegna dei lavori

- 1. Il Direttore lavori invita l'appaltatore, con comunicazione scritta, a ricevere la consegna del lavoro, fissando il giorno, l'ora ed il luogo.
- 2. I lavori potranno avere inizio solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente.
- 3. La consegna dei lavori è subordinata alla consegna da parte dell'impresa appaltatrice nonché dei subappaltatori del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dall'INPS,INAIL, Cassa Edile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22.11.2002 n. 266 e dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. La consegna del lavoro verrà effettuata in relazione alla natura delle prestazioni da eseguire, sulla base dei disegni, delle planimetrie, dei tracciati fondamentali, degli impianti da realizzare, dei profili del terreno, dei beni da occupare e di ogni altra documentazione risultante dal contratto.
- 5. Della consegna si redige processo verbale da firmarsi in contraddittorio dal Direttore lavori e dall'appaltatore. Nel processo verbale verrà stabilita la data dalla quale incomincerà a decorrere il termine utile per l'ultimazione dei lavori.
- 6. Qualora l'appaltatore non si presenti nel momento stabilito a ricevere la consegna dei lavori, o si rifiuti di riceverla o di firmare il relativo verbale, gli viene assegnato un termine di 15 giorni, trascorso inutilmente il quale l'Ente ha diritto di risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di incamerare, ai sensi dell'art. 1382 c.c. la cauzione di esatta esecuzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
- 7. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 8. Ove viceversa l'Ente ritardasse la consegna oltre il termine di un anno dalla data di conclusione del contratto, per ragioni diverse dalla mancata presentazione di idoneo progetto esecutivo, l'appaltatore acquisterà solo il diritto di recedere dal contratto, senza pretendere alcun risarcimento danni o compenso per mancato utile, ed avendo diritto solo alla restituzione della cauzione ed al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la formalizzazione del contratto.

- 9. Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo quantificate nei documenti di gara; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita al Committente.
- 10. Nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, nella misura pari all'interesse legale, calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, a decorrere dal giorno di notifica dell'istanza di recesso sino alla data di effettiva consegna dei lavori.
- 11. Nelle ipotesi di eventuale difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, l'appaltatore deve, a pena di decadenza, formulare riserva in calce al verbale di consegna dei lavori, indicando analiticamente sia le ragioni di doglianza sia, ove possibile, le somme o qualsiasi cosa cui ritenga di aver diritto. Eventuali richieste connesse e conseguenti alla consegna che non siano state formulate nei modi e nei tempi innanzi indicati o che, pure formulate, non siano state ribadite nel registro di contabilità non potranno più essere avanzate e saranno considerate inammissibili.
- 12. In caso di consegna parziale, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi.

Art. 30 - Rappresentanza dell'appaltatore

- 1. L'appaltatore, oltre a quanto prescritto dall'art. 13, deve designare un proprio rappresentante, ed eventualmente un suo sostituto, che sia idoneo a farne le veci in sua assenza, che abbiano piena responsabilità tecnica ed amministrativa in merito alla conduzione dell'appalto e siano muniti dei necessari poteri.
- 2. La persona del rappresentante o del suo sostituto potrà coincidere con quella del Direttore tecnico per conto dell'appaltatore.
- 3. Il rappresentante dell'appaltatore o il suo sostituto dovranno essere reperibili in ogni momento e per tutta la durata dei lavori.

- 4. Al rappresentante dovrà essere conferito il potere di riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo.
- 5. Il rappresentante predetto dovrà ottenere il gradimento della Direzione Lavori e dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, gli assistenti e gli operai non di gradimento dell'Amministrazione.
- 6. Il rappresentante di cui sopra, dovrà comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico conferitogli, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti per l'impresa dal presente capitolato.
- 7. L'appaltatore dovrà nominare inoltre il capo cantiere.

Art. 31 - Adempimenti dell'appaltatore in materia di mano d'opera

- 1. L'appaltatore è tenuto ad osservare, per l'assunzione della mano d'opera occorrente per l'espletamento dell'appalto, le vigenti norme che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro.
- 2. Per la mano d'opera da impiegare in lavori che richiedano, in base alla normativa in vigore, ovvero al complesso degli atti facenti parte del contratto, specifiche abilitazioni professionali, l'appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta della Salerno Interporto s.p.a., i relativi certificati.
- 3. L'appaltatore si obbliga ad attuare nel confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell'appalto, e se Cooperativa anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.
- 4. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 5. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- 6. E' fatto inoltre obbligo all'appaltatore di esibire in visione alla Salerno Interporto s.p.a., ogni qualvolta gli vengano richiesti e fino all'effettuazione del collaudo, i libri paga e assicurativi sui quali vengano riportate le documentazioni relative alle corresponsioni delle paghe e delle indennità varie agli operai ed al pagamento dei contributi connessi alla retribuzione. In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il Committente si riserva il diritto di

- effettuare il pagamento delle retribuzioni arretrate in applicazione dell'art. 13 del Capitolato Generale dei LL.PP. (D.M.145 del 19.4.2000).
- 7. L'appaltatore ed i subappaltatori sono tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa Edile nell'ambito della provincia di Salerno nonché a comunicare al Direttore dei Lavori, trimestralmente, a partire dall'inizio dei lavori per tutta la durata degli stessi, le percentuali di incidenza della manodopera rispetto al valore complessivo dell'appalto, dei subappalti nonché delle forniture in opera.
- 8. La Salerno Interporto s.p.a. si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo degli Ispettorati del Lavoro o degli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, per assicurarsi che, da parte dell'appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni suddette.
- 9. L'appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori, accertata dalla Committente o ad essa segnalata dai competenti Uffici, la Committente previa comunicazione all'Impresa, e se il caso, agli Ispettori competenti dell'inadempienza accertata, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando la somma così accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del lavoro non comunicherà l'avvenuto adempimento.
- 10. L'inosservanza di tali norme, verrà contestata all'appaltatore dalla Salerno Interporto s.p.a. e costituendo grave inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto, potrà determinare la risoluzione in danno dell'appaltatore ai sensi degli art. 136 e ss. D.Lgs. 163/2006.
- 11. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36 L. 300/1970 e art. 118, D.Lgs. 163/2006).
- 12. L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa la casse edile), assicurativi ed antinfortunistici ed il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'articolo 2 della legge 22.11.2002 n. 266; trasmetteranno ogni quattro mesi copia

- dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi fino alla ultimazione dei lavori (art. 118, D. Lgs. 163/2006).
- 13. Non si darà comunque corso al pagamento degli stati di avanzamento lavori e/o della rata di saldo senza l'esplicita dichiarazione dell'appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati e senza la consegna da parte dell'impresa appaltatrice nonché dei subappaltatori del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'articolo 2 della legge 22.11.2002 n. 266.
- 14. Resta inteso che tale dichiarazione non esonera l'appaltatore dalle sue responsabilità.
- 15. L'Appaltatore non potrà far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione: qualora l'autorizzazione sia data per ragioni di convenienza e/o organizzative dell'Appaltatore, o per rientrare nei tempi previsti dal cronoprogramma, questi non avrà diritto ad alcun compenso oltre il corrispettivo contrattuale.
- 16. Qualora il Direttore lavori ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, valutato l'impatto sul piano di sicurezza a cura del Coordinatore per l'esecuzione ed indicate eventuali prescrizioni, ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale formazione di nuovi prezzi.

Art. 32 - Norme antinfortunistiche e sull'igiene del lavoro

- 1. L'appaltatore, in relazione alla natura dell'appalto e alle condizioni ambientali ove si esegue il lavoro, ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le norme di sicurezza di carattere generale e speciale vigenti e sopravvenute nonché alle disposizioni che in materia venissero stabilite dalla direzione lavori.
- 2. L'appaltatore è tenuto a segnalare alla Salerno Interporto s.p.a. gli eventuali lavori e forniture occorrenti per la rispondenza alle norme sulla prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro di quanto eventualmente messo a disposizione o fornito dalla Salerno Interporto s.p.a. stessa. In mancanza sarà ritenuto responsabile di ogni danno conseguente.
- 3. Tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme di cui innanzi sono compresi e compensati nei corrispettivi dell'appalto.

- 4. I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (artt. 5, 39 e 48, D.Lgs 626/1994). Il datore di lavoro dovrà inoltre osservare e far osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 626/94 e quanto previsto all'art. 9 del D.Lgs n. 494/96.
- 5. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale qualificato, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo delegato dall'Appaltatore come responsabile per conto dell'Impresa del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori: anche per tale persona l'Ente, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigerne l'allontanamento e la sostituzione.
- 6. L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Ente, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai DPR 27.04.1955, n° 547- 07.01.1956, n° 164 19.03.1956, n° 302 -19.03.1956, n° 303 e D.L.vi 19.09.1994 n° 626, 14.08.1996, n° 494 e D.P.R. 03.07.03 n° 222 e successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano di sicurezza del cantiere" di cui all'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, 41 DPR n. 554/1999 e s. m. e i., del quale il Direttore tecnico di cantiere, unitamente al Coordinatore dell'esecuzione del Piano di sicurezza, deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevati sia il Committente sia la Direzione dei Lavori, sia il Coordinatore per l'esecuzione.
- 7. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e al Direttore dei Lavori.

- 8. Salvi gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 4-ter, del D.Lgs 626/1994, l'Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.
- 9. L'Appaltatore provvederà, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza come previsto nel piano di sicurezza ed all'art. 4, comma 5, lett. a) D.Lgs 626/1994.
- 10. L'appaltatore è tenuto a consegnare copia del proprio registro infortuni e di quello dei subappaltatori e dei fornitori in opera.
- 11. L'appaltatore, fermo restando l'obbligo della immediata comunicazione al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di ogni infortunio e/o incidente, è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al Direttore lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, la statistica degli infortuni (indice di frequenza e di gravità) occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti ed ai dipendenti dei subappaltatori.
- 12. Tale statistica dovrà essere distinta tra "addetti agli uffici di cantiere" e "addetti alla realizzazione delle opere" e sarà redatta secondo lo standard fissato dalla norma UNI 7249 "Statistica degli infortuni sul lavoro". In particolare dovrà essere utilizzato l'indice di frequenza degli infortuni accaduti, con l'astensione dal lavoro di almeno un giorno (escluso il giorno di accadimento), ossia di tutti quelli riportati sul registro infortuni.

13. Il dato sarà così determinato:

- statistica addetti uffici di cantiere F uffici = A/H*1.000.000
- statistica addetti alla realizzazione delle opere F produzione = A/H*1.000.000 Dove F è l'indice di frequenza; A è la somma di infortuni accaduti nel mese (appaltatore e subappaltatori), che hanno comportato l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello nel quale si è verificato l'infortunio stesso; H è la somma delle ore effettivamente lavorate nel mese (appaltatore e subappaltatori).
- 14. L'appaltatore dovrà inoltre, ottemperare a propria cure e spesa a quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti in ordine al monitoraggio sugli infortuni.
- 15. L'inosservanza delle misure prescritte nei Piani di sicurezza e coordinamento, nei Piani operativi della sicurezza, nelle Istruzioni per la protezione cantieri e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite dal Direttore lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e dal responsabile del procedimento nell'esercizio dei rispettivi ruoli, inosservanza accertata e notificata all'appaltatore e dallo stesso non tempestivamente eliminata, comporta il non inserimento, nei

- primi successivi stati di avanzamento lavori, delle quote percentuali per oneri di sicurezza dovute all'appaltatore.
- 16. Tali quote saranno inserite, senza interessi, nel primo Stato di avanzamento successivo all'avvenuta regolarizzazione della situazione che ne aveva determinato la sospensione.
- 17. Resta salva la facoltà dell'ente di risolvere il contratto qualora le inadempienze rilevate fossero gravi e tali da pregiudicare, anche non necessariamente nell'immediato, la sicurezza fisica dei lavoratori e comunque di chiunque abbia accesso nelle aree di cantiere o nelle aree limitrofe.

Art. 33 - Piani di sicurezza

- 1. L'Appaltatore, unitamente al progetto esecutivo, redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nel rispetto delle linee guida per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento allegate al progetto definitivo, senza aumento dei costi di esecuzione.
 - I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, nel rispetto del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 così come modificato dal D.Lgs 528/99, del D.P.R. 03.07.03 n°222 della migliore letteratura tecnica in materia e della normativa rilevante anche sopravvenuta.
- 2. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento approvato da parte della Stazione Appaltante unitamente al progetto esecutivo.
- 3. L 'appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora necessario, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, con eventuali maggiori oneri e costi a proprio esclusivo carico per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
- 5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di sei giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, le proposte si intendono accolte.

- 6. L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- 7. Qualora si renda necessario redigere delle varianti in corso d'opera, per la stima dei costi della sicurezza si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 03.07.03. n°222. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso

Art.34 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 15 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 33, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e s.m.i..

Il POS è redatto ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 03.07.03 n°222.

Art. 35 - Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.
- 2. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile

- del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- 3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 36 - Cantieri e oneri connessi

- 1. Tutti gli oneri e obblighi del presente articolo, sono a carico dell'appaltatore e sono compensati con il prezzo di appalto.
- 2. La Salerno Interporto s.p.a. mette a disposizione dell'appaltatore le aree sulle quali devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto e le aree oggetto di occupazione temporanea individuate nel piano particellare di esproprio grafico e descrittivo allegato al progetto definitivo; l'appaltatore dovrà quindi procurarsi a propria cura e spese la disponibilità di altre eventuali aree che gli fossero necessarie per il cantiere.
- 3. Sarà cura ed onere dell'appaltatore, nel rispetto delle indicazioni riportate nel piano di sicurezza che sono da considerarsi indicazioni di carattere generale, il reperimento di idonee aree di cantiere e la relativa organizzazione.
- 4. Nell'ambito delle aree suddette, l'appaltatore dovrà predisporre locali idonei alle proprie necessità per deposito (anche dei materiali e manufatti forniti dal Committente), officina, uffici, spogliatoi, mensa e servizi sanitari.
- 5. Dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori adeguati locali chiusi di superficie globale non inferiore a mq 15, convenientemente illuminati, riscaldati e aerati, muniti di telefono, tavolo, sedie, armadio con chiusure di sicurezza ed un'adeguata superficie di pannelli di legno per affissione degli elaborati progettuali.
- 6. Per detti locali sia le operazioni di manutenzione e di pulizia che le spese di esercizio, telefoni incluso, faranno carico all'appaltatore.
- 7. Inoltre, prima di procedere all'impianto di cantiere, l'Appaltatore dovrà sottoporre al benestare del Coordinatore in fase di esecuzione, una planimetria con l'indicazione dei locali, impianti, servizi, ecc.
- 8. Per l'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà disporre di attrezzature e mezzi d'opera perfettamente idonei ed adeguati al lavoro da compiere, rispondenti alle norme antinfortunistiche ed al piano di sicurezza. E' vietato l'uso di attrezzature e

- mezzi d'opera predisposti da altre ditte operanti nel cantiere, salvo esplicita autorizzazione della Direzione dei Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione.
- 9. Le maestranze dell'appaltatore dovranno essere dotate di ogni mezzo di protezione antinfortunistico richiesto da leggi e regolamenti e dal piano di sicurezza.
- 10. Il Coordinatore per l'esecuzione potrà richiedere l'allontanamento delle maestranze che non si attenessero alle previste norme di sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo grave la sospensione del cantiere.
- 11. Si fa obbligo all'appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla sorveglianza di tutto il cantiere anche per quanto riguarda i materiali di proprietà del Committente e consegnato all'Impresa, per la durata dei lavori.
- 12. L'appaltatore dovrà comunicare i nominativi e le attribuzioni del proprio personale dipendente per il quale richiedere autorizzazione a risiedere continuamente o saltuariamente nel cantiere, nonché comunicare gli elementi identificativi degli automezzi autorizzati ad entrare nelle aree della Stazione Appaltante.
- 13. All'infuori delle persone autorizzate è tassativamente vietato pernottare nell'area del cantiere.
- 14. L'appaltatore dovrà dotare il proprio cantiere di lavoro di opportune protezioni quali steccati, reti, barriere di sicurezza, cavalletti, ecc., regolarmente eseguiti secondo le norme di legge antinfortunistiche, secondo il piano di sicurezza e secondo quanto si renderà necessario durante la condotta dei lavori (in accordo con il Coordinatore per l'esecuzione).
- 15. A semplice richiesta della Direzione Lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione l'appaltatore effettuerà tutte le opere e le predisposizioni che saranno prescritte.
- 16. Materiali e mano d'opera, dovranno accedere al cantiere solo nel rispetto delle condizioni e dei percorsi previsti in fase di redazione del piano di sicurezza o in caso di eventi occasionali o non preventivamente definibili, da concordare con la Direzione dei Lavori e con il Coordinatore per l'esecuzione, tenendo conto in modo prioritario delle esigenze dettate dal servizio che si svolge all'interno delle aree di cantiere e dalle norme di sicurezza.
- 17. Gli ambiti per i quali non esiste autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza, saranno tassativamente vietati al transito ed all'uso per qualsivoglia ragione.
- 18. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai punti che seguono:
 - a) movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida l'esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la

- sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito della circolazione dei veicoli e delle persone addette lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- *b)* L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;
- c) L'assunzione in proprio di tutti i maggiori costi e/o oneri conseguenti a leggi, regolamenti, discipline tecniche in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, igiene e tutela dei lavoratori, progettazione, o comunque applicabili alle prestazioni oggetto dell'appalto anche se sopravvenute nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
- *d)* le spese del trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera e quelle per provviste d'acqua;
- *e)* le spese per formare e mantenere i cantieri, magazzini e baracche ed illuminarli ove occorra;
- f) le spese occorrenti per mantenere, durante l'esecuzione dei lavori, anche con deviazione od altre opere provvisorie, la continuità delle acque, delle strade e delle condotte d'ogni specie;
- g) le spese di mano d'opera, di materiali, di attrezzi, di strumenti, di ponti di servizio, di occupazioni temporanee, per rilievi, tracciamenti, verifiche, esplorazioni, assaggi, capisaldi e simili, che possono occorrere dal giorno in cui cominciò la consegna fino al collaudo approvato;
- *h)* le spese tutte per ristabilire quella parte delle opere che fossero state alterate nell'eseguire verificazioni, assaggi, ed esplorazioni ordinate dal collaudatore;
- *i)* le spese per formare tettoie e baracche a ricovero degli operai, quelle per strade ordinarie e ferroviarie di servizio;
- *j)* le spese per la difesa, per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al loro collaudo finale e per la loro manutenzione durante il periodo di garanzia;
- *k)* le spese per tutte le imposte e tasse ordinarie e straordinarie vigenti e future e qualsiasi altra spesa relativa all'impresa;
- I) le spese per espropriazioni ed occupazioni temporanee non preordinata all'esproprio, per cave di materiali e cave di prestito, per depositi di materiali e di materie di rifiuto, per cantieri, baracche ricovero d'operai, ospedali, strade, passaggi provvisori di strade o di acque, per abbattimento di piante, per deposito ed estrazione di materiali;

- *m)* le spese e le indennità a proprietari e coloni e per soddisfare qualunque reclamo di terzi per guasti o danni alle proprietà pubbliche e private, e per qualunque altro titolo dipendente dalla gestione propria dell'impresa;
- *n)* le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni ed i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni;
- o) le spese per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dall'Ente opere non comprese nel presente appalto;
- *p)* lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Ente e non comprese nel presente appalto;
- *q)* l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la Direzione dei Lavori richiederà;
- r) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Ente e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla Direzione dei Lavori o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
- s) L'esecuzione, presso gli istituti autorizzati o in cantiere, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi per la costruzione, sul terreno in sito , sui rilevati e sulle pavimentazioni realizzate, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere portanti, nonché prove di tenuta per le tubazioni e comunque tutte le prove previste nella parte tecnica del Capitolato Speciale d'Appalto.
- *t)* le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
- *u)* La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
- v) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese

- vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- w) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- *x)* La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- y) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- *z)* l'esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori;
- *aa)* le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Ente, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- *bb*)le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;
- *cc)* le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone ed alle cose, nonché guasti o sottrazione di materiali di proprietà della Stazione Appaltante, durante l'esecuzione dei lavori e durante la eventuale sospensione temporanea;
- dd)le spese per la redazione e l'attuazione dei Piano di sicurezza di cui ai precedenti artt. 33, 34 e 35 per il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 118, comma 7 e dell'art. 131, comma 3°, D. Lgs. 163/2006, e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dell'Appaltatore, di eventuali subappalti e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato

dall'Ente, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, DPR 164/1956, DPR 303/1956, DPR 1124/1965, DPR 524/1982, D.Lgs 626/1994, D.Lgs 494/96, D.P.R. 222/03 e loro successive modificazioni nonché di tutta la normativa rilevante anche sopravvenuta e la Determinazione n. 4/2006 del 26 luglio 2006 G.E. 906.05, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- *ee)* le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o della località in cui si svolgono i lavori (D.Lgs 626/94);
- ff) le recinzioni, le tettoie ed i parapetti a protezione di strade e passaggi aperti al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione di cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- gg) la redazione dei verbali e certificati di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della L. 46/1990, completi di relazione e corredati degli allegati previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore;
- *hh)*la recinzione dei cantieri e ogni approntamento secondo quanto previsto nel Piano di sicurezza garantendo in ogni caso la solidità strutturale dei manufatti;
- ii) l'apposizione di n. 1 tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 200 x 150, e la sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori; sul cartello come dispone la Circolare del Ministero dei LL.PP n. 1729/UL del 1° giugno 1990 e dal D.Lgs 494/96); devono essere indicati l'Ente, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'impresa, del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente ai lavori, ed anche, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui allo stesso art. 118, nonché le indicazioni speciali inerenti il finanziamento che verranno comunicate dalla stazione appaltante, curandone i necessari aggiornamenti periodici; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Ente verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
- *jj)* le spese e gli oneri connessi e conseguenti allo smaltimento di macerie e rifiuti pericolosi e non pericolosi, in discariche autorizzate ivi compresi quelli per l'adempimento degli obblighi formali previsti dalla normativa in

- materia, il trasporto a qualsiasi distanza ed il pagamento dei tributi per il conferimento;
- *kk*)il premio di assicurazione contro gli incendi ed i danni diretti e conseguenti da esso causati, comprendendo nel valore assicurato tutte le opere ed i materiali.
- II) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private od alle persone, sollevando con ciò l'Ente, la Direzione Lavori ed il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- *mm)* le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc., che il Collaudatore amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio;
- nn)i lavori e le opere occorrenti per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc., pubblico o privato interessato dalle opere in progetto, ivi compresi l'esecuzione di ricerche, rilievi, elaborazioni di domande, elaborati grafici e quanto altro occorra per ottenere dagli Enti le autorizzazioni necessarie allo spostamento o annullamento di tali infrastrutture;
- oo)la richiesta di autorizzazione alle Amministrazioni competenti per il transito dei mezzi di cantiere;
- *pp)*le prove funzionali, l'avviamento degli impianti e l'istruzione del personale del Committente (compresa la fornitura del materiale di uso/consumo);
- *qq*)la custodia e la guardiania del cantiere nel periodo compreso tra la data di ultimazione dei lavori e la data di consegna delle opere al Committente;
- *rr*) la manutenzione delle opere fino al collaudo favorevole definitivo;
- ss) la redazione dei disegni esecutivi di cantiere, nonché quelli relativi alle caratteristiche di tracciamento che dovranno essere forniti in tre copie ciascuno, con i relativi controlucidi o in supporto informatico.
- *tt)* Disegni delle opere "come eseguite":

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire per l'intera opera la documentazione di progetto, di stato avanzamento lavori e di stato finale, oltre che in formato cartaceo anche in formato elettronico; dovrà prevede la standardizzazione degli elaborati, la gestione del flusso documentale, la modellizzazione d'impianto e di struttura in ogni sua singola componente e la gestione Gis based delle proprietà grafiche, numeriche e computazionali di ogni elemento dell' Interporto, concordando con la Direzione Lavori il modello dati per il trasferimento delle informazioni all'interno del Geodatabase della Società Interporto.

Per formato elettronico si intende che tutto ciò che è:

- ✓ grafico deve essere consegnato in formato Autocad .dwg,
- ✓ data sheet della componentistica in tracciato record da concordare con la Direzione Lavori ;
- ✓ manuali in formato .Pdf o similare;

documentazione per la quale non è specificato il formato elettronico, lo stesso andrà concordato con la Direzione Lavori.

*uu)*Obbligo a fornire a lavori ultimati:

- nulla osta degli enti preposti (A.N.C.; VV.F.; I.S.P.S.E.L. ecc.) il cui ottenimento è a carico della stessa Ditta;
- specifiche tecniche, schemi di funzionamento e documentazioni di garanzia fornite dalle case costruttrici e quant'altro possa rivelarsi utile all'Amministrazione per garantire il corretto funzionamento delle macchine e delle apparecchiatura installate e per manutenzione delle stesse;
- aggiornamento del piano di manutenzione delle opere redatto in conformità dell'art. 40 del D.P.R. 554/1999.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore:

- a) le opere provvisorie per l'accesso al cantiere e le eventuali modifiche a quelle già esistenti;
- *b)* aree di servizio per il cantiere;
- *c)* formazione di scarpate e fossi di sgrondo necessari per la formazione e la pulizia del cantiere e per la stabilità delle opere;
- *d)* opere provvisorie per l'allontanamento delle acque meteoriche dell'area di cantiere compresi tutti i fabbricati.
- 19. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi della stazione appaltante (consorzi, privati, provincia, ANAS, ENEL, TELECOM e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- 20. Le spese per la recinzione e guardiania del cantiere, sia di giorno che di notte, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili o simili, o in qualunque altro modo venga ordinato dalla Direzione lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre ditte ed Enti che seguono lavori nella zona, ovvero di sistemazioni

di pubblici servizi eseguiti dagli aventi governo delle medesime. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata.

- 21. L'appaltatore assume piena e completa responsabilità in caso di furto o deterioramento di attrezzi, mezzi d'opera o materiali di proprietà della Salerno Interporto s.p.a. o dell'appaltatore stesso, accatastati nelle aree messe a disposizione del medesimo o immagazzinati in baracche costruite su dette aree dall'appaltatore stesso o conservati in locali della Salerno Interporto s.p.a. messi a disposizione dello stesso o nelle aree di cantiere.
- 22. Nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella del collaudo, l'appaltatore dovrà dare corso al progressivo e completo ripiegamento dei cantieri, provvedendo alla demolizione delle opere provvisionali, al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, lasciando le aree utilizzate sgombre e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose o alle persone.
- 23. Sono in ogni caso a cura e spese dell'appaltatore che ne sopporta tutti gli oneri connessi e conseguenti, la raccolta ed il trasporto degli sfridi di lavorazione, dei materiali di recupero, dei rifiuti e dei detriti ai punti di raccolta indicati dal Committente o alle discariche autorizzate dalle autorità competenti.

- Protezione dalle polveri

Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, così come sancito dall'art. 21 del D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303 .

Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione e la natura del materiale polveroso lo consenta si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

Solo per i lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici particolari, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, la D.L. o il Coordinatore della progettazione per l'esecuzione, può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi di prevenzione.

Gli oneri per le attività di cui al presente punto sono compresi nel compenso complessivo corrisposto all'impresa.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore le seguenti prescrizioni particolari per lavori all'armamento:

- Efficienza delle attrezzature

Le macchine circolanti su binario (compresi i mezzi promiscui strada-rotaia) impiegate nei lavori dovranno avere a bordo il libretto di identificazione rilasciato dalle R.F.I. (in originale o in fotocopia autenticata dalle R.F.I. stesse) e risultare in regola rispetto a tutte le prescrizioni e norme di cui al libretto stesso.

Le macchine dovranno essere, inoltre, munite di targa di identificazione avente le caratteristiche precisate in contratto.

Le macchine non in regola con dette prescrizioni non potranno essere impiegate e, ove se ne riscontri la presenza in cantiere, saranno immediatamente allontanate.

Le prestazioni e oneri comunque connessi si intendono compensati con i corrispettivi in contratto.

-Smaltimento dei rifiuti

L'appaltatore è obbligato a provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali, quali traverse in c.a.p. lesionate o comunque non riutilizzabili, materiali provenienti dalla vagliatura della massicciata e dallo spurgo dei cunicoli e cunette, demolizioni e simili. Le prestazioni e oneri comunque connessi si intendono compensati con i corrispettivi contrattali.

Art. 37 - Scavi e demolizioni

- 1. In occasione di interventi comportanti scavi di qualsiasi genere, demolizioni, formazione di paratie o di pali, trivellazioni e operazioni similari, l'appaltatore dovrà provvedere alla ricerca ed alla scoperta di eventuali cavi elettrici, telefonici, di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di fluidi o gas in genere, con modalità atte ad evitare il loro danneggiamento. Il mantenimento della' continuità e della funzionalità di detti cavi e condotte, nel corso dei lavori resta a carico dell'appaltatore ed i relativi oneri come pure quelli per la ricerca e la scopertura sono compresi e compensati nei corrispettivi di appalto.
- 2. Saranno a carico della Salerno Interporto s.p.a. soltanto le spese relative agli spostamenti a carattere definitivo che si rendessero necessari ad esclusivo giudizio della Salerno Interporto s.p.a..
- 3. L'appaltatore è obbligato, qualora sia ritenuto necessario dalla Salerno Interporto, a trasportare e depositare così come disposto dalla D.L., i materiali provenienti da scavi e demolizioni in qualunque sito indicato dal Responsabile del Procedimento, senza che questo costituisca onere aggiuntivo per l'Ente. Qualora l'Ente non individui alcun sito, sarà cura dell'appaltatore provvedere al trasporto a rifiuto del materiale, come da prassi ed in conformità della normativa vigente, sopportandone gli oneri.

Art. 38 - Precauzioni e soggezioni dipendenti dall'esercizio ferroviario - Penalità

- 1. L'appaltatore deve porre ogni cura ed attenzione ed adempiere a tutte le prescrizioni impartite dal Committente al fine di evitare che per fatto suo o dei suoi dipendenti vengano compromesse la sicurezza e la regolarità della circolazione dei treni, prestandosi all'occorrenza, con l'opera dei propri agenti, a tutte le attività necessarie per mantenere la regolarità e per garantire la sicurezza dell'esercizio della ferrovia su tutto il tratto che potrà interferire con l'area interessata dai lavori appaltati.
- 2. L'appaltatore deve curare che i depositi dei materiali ed attrezzi lungo la linea ferroviaria vengano tenuti a distanza non mai minore di un metro e mezzo dalla più vicina rotaia. Tale distanza deve essere convenientemente aumentata secondo i casi e le eventuali prescrizioni impartite dal Direttore lavori, quando l'altezza dei depositi sopra le rotaie sia maggiore di cinquanta centimetri.
- 3. L'appaltatore è tenuto a provvedere al pagamento di ogni somma a titolo di penalità, sanzione o risarcimento danni richiesta alla Salerno Interporto s.p.a., dalle R.F.I. o azienda controllata o collegata, in conseguenza dell'inosservanza delle precauzioni o delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, previa semplice comunicazione scritta.
- 4. Tutti gli oneri connessi all'attuazione di quanto richiesto ai punti precedenti sono compresi e compensati nei corrispettivi di appalto.

Art. 39 - Prescrizioni per lavori da eseguire in presenza dell'esercizio ferroviario

Cantieri

1. Per l'esecuzione delle opere per le quali è necessaria la costituzione di cantieri di lavoro che interferiscono con la circolazione dei treni, in quanto comportino occupazioni temporanee, con uomini od attrezzi, del binario o delle sue adiacenze a distanza minore di m. 1,50 dalla più vicina rotaia o che, comunque, richiedano al transito di ciascun treno l'attuazione di provvedimenti cautelativi affinché nulla si opponga al transito del treno stesso e sia contemporaneamente garantita l'incolumità degli operai, dovrà essere messa in atto apposita protezione dei cantieri stessi con i criteri e le modalità stabilite dal D.P.R. n. 469 del 1°.6.1979 "Regolamento di attuazione della legge 26.4.1974, n. 191 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato" e successive modifiche ed aggiornamenti, nonché in conformità alle disposizioni contenute nella Istruzione per i Servizi di Vigilanza e

- di Protezione dei Cantieri edizione 1986 e successive modifiche ed aggiornamenti.
- 2. All'uopo, le mansioni esecutive di tale protezione, devono essere assolte dal personale dipendente dall'appaltatore, in possesso dei prescritti requisiti fisici e dell'apposita abilitazione rilasciata dalle R.F.I. s.p.a. a spese dell'appaltatore.
- 3. Il numero complessivo di detti dipendenti che sarà ritenuto necessario per il servizio di protezione durante l'espletamento delle varie fasi dei lavori, sarà approvato dalle R.F.I., ferma restando la piena responsabilità dell'appaltatore in ordine alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti circa la protezione stessa.
- 4. I relativi nominativi, dovranno essere accettati dalle R.F.I., saranno resi noti con comunicazione scritta e soltanto tra questi l'appaltatore, di volta in volta, dovrà scegliere il personale necessario, numericamente stabilito, per le esigenze, anche straordinarie, della protezione.
- 5. In casi del tutto eccezionali, previa autorizzazione di R.F.I. in relazione a particolari circostanze e condizioni ambientali, (quale l'uso di telefoni R.F.I. per l'attuazione della protezione), nonché per lavori di carattere particolare e di non rilevante entità per i quali sia prevista apposita clausola in contratto, le R.F.I., su richiesta della Salerno Interporto s.p.a., provvederanno in parte o in tutto anche alle mansioni esecutive della protezione, a mezzo di propri agenti, le cui prestazioni verranno addebitate all'appaltatore.

Equipaggiamento per il personale addetto alla protezione

- 6. L'appaltatore è tenuto a dotare, a sua cura e spese, il proprio personale addetto alla protezione dei cantieri di apposito indumento protettivo segnaletico visibile a distanza, del tipo in uso nelle Ferrovie, nonché di mezzi di segnalazione acustica, di potenza sonora adeguata e tale da poter essere percepiti anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli, la cui intensità sia tale da sovrastare i rumori del cantiere.
- 7. Detti mezzi di segnalazione dovranno essere previamente accettati dalle R.F.I..

Linee a doppio binario

8. Nelle linee a doppio binario, quando la circolazione è interrotta su un solo binario, fermo restando l'obbligo dell'espletamento delle mansioni esecutive della protezione rispetto al binario attiguo in esercizio, l'appaltatore è tenuto ad esercitare, con personale proprio, la necessaria sorveglianza perché sia tassativamente osservato il divieto di impegnare con personale ed attrezzi la

sagoma dello stesso binario in esercizio con l'adozione di tutte le cautele del caso ed in particolare di quelle richieste dalle R.F.I..

Presenza di condutture elettriche

- 9. Nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore è inoltre obbligato a rispettare scrupolosamente tutte le istruzioni e norme di sicurezza per l'esercizio delle linee elettriche, emanate dalla R.F.I., delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso esatta e perfetta conoscenza. In particolare, qualora si debba operare con personale od attrezzature in prossimità di condutture elettriche o, comunque, di installazioni elettriche sotto tensione, si dovrà procedere preliminarmente alla disalimentazione per la tolta tensione di conduttura di contatto su binari o impianti ferroviari e si dovrà operare secondo le modalità stabilite dall'innanzi citata "Istruzione sui Servizi di Vigilanza e di Protezione dei cantieri".
- 10. Qualora per l'esecuzione di particolari interventi sia necessario procedere preventivamente alla tolta tensione di condutture elettriche di contatto degli impianti di trazione ferroviaria o di linee elettriche in genere e non siano previste in contratto le durate di lavorabilità (interruzioni programmate, intervalli liberi da treni), le durate stesse saranno stabilite dalle R.F.I. in rapporto alle esigenze di esecuzione dei lavori e dell'esercizio ferroviario.
- 11. Nessun maggiore compenso spetta all'appaltatore per i relativi connessi oneri.

Percorsi lungo linea ferroviaria

- 12. L'appaltatore dovrà rendere edotto il proprio personale, nei modi ritenuti più opportuni, del tassativo divieto, nel recarsi ai posti di lavoro e nel successivo rientro, di percorrere la sede ferroviaria quando, al di fuori della sede stessa, esistano, in prossimità, strade o viottoli, ovvero sia possibile raggiungere il posto di lavoro o le immediate vicinanze mediante l'apposita predisposizione di percorsi alternativi.
- 13. Ove le condizioni di cui sopra non sussistano o non siano attuabili e si renda, quindi, inevitabile percorrere tratti di sede ferroviaria, l'appaltatore medesimo dovrà portare a conoscenza dello stesso personale l'assoluto divieto di impegnare il binario e l'obbligo tassativo di mantenersi, comunque, ad una distanza non inferiore a m. 1,50 dalla più vicina rotaia.
- 14. L'appaltatore è, in ogni caso, vincolato all'adozione di tutte quelle particolari cautele che di volta in volta si rendano necessarie alfine di garantire l'incolumità dei propri dipendenti e di evitare irregolarità all'esercizio ferroviario.

Uso di carrelli non rimovibili

- 15. Per l'utilizzazione di attrezzature con caratteristiche di carrello non rimovibile, l'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti presso le R.F.I. per la circolazione dei mezzi del genere e delle ulteriori prescrizioni che fossero impartite dalle R.F.I. per regolarne la circolazione, la sosta in linea ed il ricovero nelle stazioni.
- 16. L'appaltatore è tenuto al pagamento, alle condizioni stabilite dalle R.F.I., delle prestazioni del personale della R.F.I. addetto alla scorta durante la circolazione in linea, la sosta ed il ricovero nelle stazioni di tali attrezzature anche se la circolazione avviene in periodi di interruzione del binario.

Lavori per impianti elettrici

- 17. Prima di dare inizio ai lavori su un impianto elettrico, l'appaltatore è tenuto ad acquisire una conoscenza minuziosa e perfetta dell'impianto stesso e degli schemi elettrici relativi.
- 18. Nell'esecuzione dei lavori agli impianti elettrici, l'appaltatore è obbligato allo scrupoloso rispetto oltre che della legge 26 aprile 1974, n. 191 e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 469 del 1° giugno 1979 e loro successive modifiche, di tutte le istruzioni e norme di sicurezza per l'esercizio delle linee elettriche emanate dalle R.F.I., delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso esatta e precisa conoscenza.
- 19. In particolare, qualora per l'esecuzione dei lavori su condutture o attrezzature elettriche il personale comunque dipendente dall'appaltatore debba venire in contatto con dette condutture e attrezzature od anche solamente debba avvicinarsi ad esse ad una distanza inferiore a quella di sicurezza, i lavori dovranno essere eseguiti solamente se sia possibile togliere la tensione alle condutture ed attrezzature.
- 20. In tale caso i lavori potranno essere iniziati solo dopo che l'appaltatore o persona da lui designata abbia ottenuto dall'agente R.F.I. a ciò designato la dichiarazione scritta dell'avvenuta tolta tensione dalle attrezzature e dalle condutture e della loro messa a terra, con la indicazione esatta della tratta o tratte sulle quali dovrà lavorare e dei limiti di tempo concessigli per l'esecuzione dei lavori.
- 21. Alla messa a terra delle condutture e attrezzature provvederà l'agente delle R.F.I. dalle stesse designato.

- 22. L'appaltatore dovrà sorvegliare che il personale da lui dipendente lavori solamente sulle attrezzature e condutture disalimentate e messe a terra e che si allontani tempestivamente dalle stesse prima che esse vengano rialimentate, portandosi a distanza di sicurezza.
- 23. Prima della scadenza del tempo concessogli, l'appaltatore o la persona da lui designata dovrà accertarsi che per quanto lo riguarda, in dipendenza dei lavori da lui eseguiti, nulla si oppone a ridare tensione e dopo fatta tale constatazione restituirà al predetto agente delle R.F.I. la dichiarazione scritta da questo rilasciatagli per la tolta tensione, completandola con l'annotazione: "nulla osta da parte dell'impresa ... per la rimessa in tensione delle linee suindicate, avendo accertato per quanto di competenza che nulla si oppone a ridare tensione: ore del giorno...."
- 24. A partire dal momento di detta restituzione le condutture e le attrezzature elettriche dovranno considerarsi di nuovo regolarmente in tensione e l'agente delle R.F.I. designato potrà provvedere a rimuovere i dispositivi di messa a terra.
- 25. Qualora, invece, il personale dell'appaltatore dovesse lavorare in prossimità di attrezzature o condutture elettriche che debbano essere necessariamente mantenute in tensione, potrà farlo solamente se a giudizio dell'appaltatore e a tutta sua responsabilità il lavoro può essere eseguito rimanendo detto personale a distanza di sicurezza, tenuto anche conto dei mezzi d'opera che l'appaltatore impiegherà nella sua esecuzione.
- 26. In aggiunta alle citate norme, si stabilisce che all'atto della tesatura o del recupero dei conduttori un estremo dei medesimi debba essere sicuramente collegato a terra.
- 27. La decisione circa la possibilità o meno di eseguire un determinato lavoro (come ad esempio stendimento e tesatura dei conduttori, sostituzione di mensole, ecc.) spetterà all'appaltatore che agirà sotto la sua esclusiva e diretta responsabilità.
- 28. Pertanto, l'appaltatore rimane l'unico responsabile, a tutti gli effetti, di quanto possa accadere al suo personale, a quello ferroviario e a terzi per inosservanza delle citate istruzioni e norme o per la non prudenziale valutazione del genere di lavoro da eseguire.
- 29. Qualora l'appaltatore giudicasse che il proprio personale non possa eseguire il lavoro mantenendosi a distanza di sicurezza dalle attrezzature o condutture elettriche in tensione, l'appaltatore dovrà attenersi alle modalità sopra indicate circa la tolta tensione, richiedendo la ragionevole estensione di tale provvedimento.

- 30. Qualora sia necessario procedere alla tolta tensione di condutture elettriche di contatto degli impianti di trazione ferroviaria o di linee elettriche in genere, valgono le prescrizioni di cui innanzi.
- 31. Prima di iniziare i lavori sugli impianti di sicurezza e segnalamento in esercizio, l'appaltatore o l'apposito suo incaricato dovrà ottenere nulla osta scritto dall'agente delle R.F.I.; tali lavori andranno rigorosamente limitati alle apparecchiature, dispositivi, meccanismi e linee cui l'autorizzazione si riferirà.
- 32. Ultimato il lavoro, l'appaltatore o l'apposito incaricato restituirà il nulla osta all'incaricato delle R.F.I. per le verifiche del caso.
- 33. Resta confermato che la responsabilità per ogni inadempienza al riguardo farà sempre carico all'appaltatore.
- 34. Sono assimilati agli impianti di sicurezza e segnalamento gli impianti telefonici (in particolare cavi, cassette, armadi ripartitori), nei quali si trovino circuiti che interessino gli impianti di sicurezza e segnalamento.
- 35. Gli oneri derivanti dal rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo sono compensati nel prezzo di appalto.

Art. 40 - Concessione di interruzioni

- 1. Qualora per l'esecuzione dei lavori si renda necessaria la concessione di interruzioni della circolazione dei treni nelle tratte interessate, le R.F.I. stabiliranno modalità e termini di concessione delle interruzioni.
- 2. Le interruzioni non daranno diritto ad alcun rimborso o aumento di corrispettivi, né potranno costituire risarcimento danni in favore dell'appaltatore, anche nell'ipotesi in cui R.F.I. ne modifichi la durata, o trasferisca da ore diurne ad ore notturne e viceversa, nonché le conceda in giorni festivi anziché lavorativi o viceversa.

Art. 41 - Custodia dei cantieri

- 1. E' fatto obbligo all'appaltatore di assicurare che la custodia dei cantieri venga affidata a persona provvista della qualifica di "guardia particolare giurata", ai sensi di legge.
- 2. È carico e cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e che ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera e da parte della stazione appaltante.

Art. 42 - Programma del lavoro

- 1. Entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, e comunque prima dell'apposito ordine di servizio del Responsabile del procedimento che dispone l'immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, l'impresa deve presentare un cronoprogramma relativo alla fase di progettazione e nel quale dovrà prevedere almeno n. 3 incontri con la D.L. e con il Responsabile del procedimento per la verifica sull'andamento dei tempi della progettazione. Resta ferma la possibilità di eventuali ulteriori incontri che la D.L. o l'aggiudicatario reputeranno necessari per approfondimenti in fase di progettazione.
- 2. L'appaltatore, entro il termine stabilito per la redazione del progetto esecutivo di cui all'art. 6 comma 1 e comunque prima della consegna dei lavori, è obbligato a sottoporre al benestare della Salerno Interporto s.p.a., sulla base del cronoprogramma allegato al progetto definitivo, un completo e dettagliato programma della esecuzione del lavoro, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e con l'indicazione di termini utili parziali o intermedi per l'esecuzione di detto lavoro, nonché degli altri vincoli in relazione alle singole fasi che derivino dai contenuti del programma di seguito specificati, per lo sviluppo delle prestazioni, e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre Imprese.

Contenuto del programma:

- 3. Il programma del lavoro, con precisa relazione alla impostazione dei cantieri ed alle metodologie esecutive proposte dall'appaltatore, alle procedure, mezzi e uomini da utilizzare e, se del caso, separatamente per ciascuna opera di rilievo compresa nell'oggetto del contratto, dovrà specificare le fasi delle lavorazioni alle quali ancorare i termini utili parziali o intermedi relativi:
 - a) agli adempimenti preliminari, quali le installazioni di cantiere, le strade di servizio, i tracciamenti;
 - alle procedure alle quali restano subordinati l'occupazione degli immobili e i diritti reali da acquisire, qualora l'espletamento delle stesse sia compreso nell'oggetto del contratto;
 - *c)* alle singole fasi di lavoro per la realizzazione di ciascuna opera di rilievo, quali ad esempio:
 - per i rilevati: la formazione del piano di posa e la costruzione del corpo del rilevato;

- per i ponti o i viadotti: le fondazioni, le strutture in elevazione e degli impalcati, nonché le opere provvisionali;
- le opere di finitura ed accessorie;

d) per la trazione elettrica:

 la costruzione delle fondazioni, la posa in opera dei sostegni ed il loro allestimento con le attrezzature metalliche ed isolanti, le operazioni di tesatura della linea di contatto e di sistemazione del circuito di ritorno e di protezione, la messa a punto della conduttura nonché le opere provvisorie eventualmente occorrenti;

e) per gli elettrodotti:

- le operazioni di tracciamento definitivo, la costruzione delle fondazioni e dei sostegni, la posa in opera dei sostegni, la tesatura dell'elettrodotto con la realizzazione del circuito di terra e la sua messa a punto;

f) per gli impianti di sicurezza:

- il progetto esecutivo degli impianti, la fornitura delle apparecchiature, la esecuzione dei lavori di campagna, la realizzazione delle opere di cabina, le verifiche e prove funzionali;
- g) per gli impianti dei cavi di telecomunicazioni:
 - lo studio del tracciato, il programma di posa dei cavi, le operazioni da eseguire sui cavi stessi, le verifiche e le prove funzionali;
- *h)* all'approvvigionamento dei materiali per la costruzione dei dispositivi di armamento, se compresi nel contratto;
- 4. all'approvvigionamento dei materiali e delle apparecchiature di fornitura dell'appaltatore con il relativo fabbisogno dei materiali di fornitura della Salerno Interporto s.p.a. e del relativo programma di consegna.

Criteri di redazione

- 5. Il programma deve altresì tener conto:
 - a) della possibilità di sviluppo dei lavori affidati ad altre imprese che diano luogo alle interferenze di cui al primo comma;
- 6. Nella compilazione del programma dovrà essere data priorità alle opere che condizionino lo sviluppo degli altri lavori o che convenga eseguire anticipatamente per assicurarne la piena agibilità all'atto del completamento dell'appalto, quali, ad esempio, i rilevati e le fasi di compattazione, allo scopo di ottenere adeguati periodi di consolidamento dei piani di posa nel corso del lavori.
- 7. Peraltro, dovranno essere adeguatamente considerate le prevedibili cause di ritardi, quali l'inclemenza atmosferica stagionale, le difficoltà di carattere geotecnico,

- geologico o idrologico, ecc., programmando con prudenziali criteri prioritari l'inizio dei lavori che possano esserne più incisivamente condizionati.
- 8. Nello stesso programma dovranno essere anche proposte eventuali incombenze di competenza della Salerno Interporto s.p.a., che comunque non avranno alcun valore vincolante.

Programma finanziario

L'appaltatore deve allegare al programma esecutivo un programma finanziario che deve tener conto dei tempi prevedibili per l'acquisizione dei flussi finanziari legati alle diverse fonti di finanziamento, risultanti dal quadro economico dell'opera e dalla relazione allegata, e delle somme a disposizione per oneri e costi diversi, allo scopo di rendere la programmazione delle opere coerente con la programmazione finanziaria dell'intervento.

Modifiche

- 9. Per il programma presentato dall'appaltatore, il Responsabile del Procedimento della Salerno Interporto s.p.a. potrà richiedere le modifiche ed i perfezionamenti ritenuti necessari per una più cautelativa valutazione dei tempi tecnici e per un più armonico sviluppo dei lavori.
- 10. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante prescrizione del Responsabile del Procedimento, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - *a)* per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - *b)* per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti dell'appaltatore agli obblighi di cui al precedente art. 36.
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico, prove di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
- f) i lavori sono comunque programmati ed eseguiti nel rispetto delle fasi generali e delle scadenze temporali intermedie del cronoprogramma predisposto dall'appaltatore e approvato dalla stazione appaltante quale parte integrante del progetto esecutivo.

Approvazione e termini di esecuzione intermedi

- 11. Dopo che il programma, nella definitiva stesura, avrà ottenuto il benestare della Salerno Interporto s.p.a., l'appaltatore, nel corso dei lavori, dovrà provvedere, di propria iniziativa, ad aggiornarlo ed a presentarlo alla Salerno Interporto s.p.a. ogni qualvolta se ne presenti la necessità, in dipendenza di eventuali varianti dei progetti delle opere, e comunque, ogni volta che, per qualsiasi evenienza, l'appaltatore medesimo rilevi la impossibilità di attuarlo puntualmente, in tutto o in parte, ferma restando la facoltà della Salerno Interporto s.p.a. di chiedere modifiche, anche per tali aggiornamenti, in analogia a quanto innanzi detto.
- 12. Qualora dall'aggiornamento del programma emergesse un ritardo nello sviluppo o nella ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati nel cronoprogramma redatto dall'appaltatore e approvato dall'Ente, l'appaltatore, agli effetti dell'esonero delle relative penalità di cui ai successivi commi 12 e 13, dovrà esporre, con istanza formulata in modo specifico e determinato, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti scorrimenti dei tempi di esecuzione.
- 13. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura dello 0,7 per mille dell'importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo.
 - In ogni caso, l'ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10 per cento del singolo stato di avanzamento.
 - L'importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all'appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell'esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel programma.
- 14. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l'appaltatore incorra nel corso dell'esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono

- imputati a penale e definitivamente incamerati dal committente, fermo restando il limite massimo del 10 per cento dell'importo contrattuale
- 15. L'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento del programma originario di esecuzione dei lavori e dei successivi aggiornamenti, non potrà costituire titolo alcuno di giustificazione dell'appaltatore per gli eventuali ritardi, nè potrà determinare lo spostamento della scadenza del termine utile per l'esecuzione del lavoro.

Art. 43 - Prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori

- 1. Per quanto concerne il tracciamento delle opere oggetto dell'appalto, compete all'appaltatore l'obbligo dell'esecuzione, a sua cura e spese, di tutte le operazioni topografiche necessarie per stabilire e materializzare sul terreno l'esatta ubicazione planoaltimetrica delle opere stesse, secondo il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Salerno Interporto s.p.a..
- 2. L'appaltatore dovrà pertanto provvedere all'esecuzione dei tracciati e delle picchettazioni, ubicando sul terreno, adeguatamente murati, i necessari picchetti di asse e di riferimento, nonché i capisaldi di livellazione e tutte le indicazioni atte alla localizzazione delle opere da realizzare, avendo cura di adottare ogni accorgimento tecnico per assicurare, in qualsiasi fase di lavoro, la conservazione dei picchetti, delle indicazioni e dei capisaldi medesimi e di consentire i controlli facili e spediti dei tracciati e delle picchettazioni eseguiti.
- 3. L'appaltatore potrà usufruire, dopo averne controllato l'esattezza, dei rilievi, fatti eseguire dalla Salerno Interporto s.p.a. per la redazione del progetto. In tal caso la Salerno Interporto s.p.a. consegnerà all'appaltatore i prospetti con i valori numerici relativi agli anzi detti rilievi.
- 4. L'appaltatore è obbligato, nel caso dovessero essere riscontrati errori nella esecuzione dei tracciati stessi o delle picchettazioni, a ripetere le operazioni di tracciato e di picchettazione a sua cura e spese, spostando o sostituendo i picchetti e capisaldi eventualmente già collocati in opera.
- 5. Lo studio e i calcoli dei tracciati dovranno essere sottoposti al benestare della Salerno Interporto s.p.a..
- 6. Resta però espressamente stabilito che l'appaltatore si assume comunque la responsabilità piena ed esclusiva della esattezza dei calcoli e dei relativi tracciati e che al medesimo appaltatore resta l'obbligo di eseguire a sue spese le eventuali demolizioni e ricostruzioni che, a giudizio del Direttore dei lavori della Salerno

Interporto s.p.a., si rendessero necessarie in conseguenza di imperfezioni del tracciamento.

- 7. L'appaltatore ha l'obbligo della conservazione (e dell'eventuale ripristino) per tutta la durata dei lavori, di tutti i picchetti, segni di riferimento e capisaldi che gli verranno consegnati, nonché di quelli che verranno posti sul terreno, dopo la consegna dei lavori, sia a cura della Salerno Interporto s.p.a., sia direttamente dall'appaltatore, senza potere per ciò chiedere compensi o proroghe.
- 8. Al termine dei lavori l'appaltatore dovrà consegnare alla Salerno Interporto s.p.a., a loro richiesta, tutto il materiale relativo ai tracciati, oltre ad una monografia delle operazioni topografiche eseguite.
- 9. Tutte le opere in cemento armato normale o precompresso ed in acciaio saranno sottoposte alle prove di carico disposte dalle norme al riguardo vigenti, con l'osservanza delle modalità fissate dalla Salerno Interporto s.p.a., a cura e spese dell'appaltatore.
- 10. Tutti gli oneri che derivano all'appaltatore da eventuali sospensioni parziali o totali dei lavori, dalle limitazioni imposte dalle condizioni ambientali, dalle difficoltà di transito lungo le strade urbane e dalle limitazioni che possono essere imposte dalle Autorità locali, come pure tutti gli oneri dell'esecuzione eventuale in ore notturne di talune operazioni inerenti ai lavori, si intendono compresi e compensati nei corrispettivi di appalto.

Art. 44 - Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali

- 1. Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, ed i materiali da impiegare devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati nel presente Capitolato e in progetto, nonché le attestazioni di conformità alla disciplina europea sulla qualità dei materiali da costruzione, anche sopravvenuta nel corso di esecuzione dei lavori.
- 2. L'appaltatore ha l'obbligo, se richiesto, di giustificare con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali e deve presentarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei lavori per conto dell'Ente reputasse opportune per accertarne la qualità e la resistenza.
- 3. Nessun materiale può essere impiegato nelle costruzioni se non sia stato preventivamente accettato dalla Direzione lavori, la quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale che non riconoscesse adatto per la buona riuscita dei lavori.
- 4. I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di lavoro entro il termine perentorio che sarà stabilito dal Direttore dei lavori per conto della Salerno Interporto s.p.a.; mancando l'appaltatore di uniformarsi a tali

- disposizioni, la Salerno Interporto s.p.a. stessa ha il diritto di provvedere direttamente, addebitando all'appaltatore la relativa spesa che sarà trattenuta sul primo pagamento in acconto.
- 5. L'accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto dell'Ente appaltante, ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali che non corrispondessero alle condizioni contrattuali.
- 6. Anche dopo il collaudo finale sono pur sempre dovute, anche in relazione ai materiali, le garanzie di contratto e di legge per difformità, difetti e vizi dell'opera.
- 7. L'appaltatore è libero di approvvigionare i materiali dove meglio crede, salva diversa prescrizione contrattuale.
- 8. Qualora l'appaltatore presenti domanda per iscritto ed i relativi campioni, l'Ente appaltante potrà prendere in esame proposte per sostituzione di provenienza e di qualità dei materiali, riservandosi però la piena facoltà di accettarli o meno, senza che l'eventuale rifiuto possa dare all'appaltatore pretesto a reclami o pretese di qualsiasi genere.
- 9. Qualora, anche con l'acquiescenza o senza opposizione dell'Ente, l'appaltatore abbia di sua iniziativa impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualità migliore o di lavorazione più accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei corrispettivi di cui all'art. 14 qualunque siano i vantaggi che possano derivare all'opera; in tal caso i lavori saranno pertanto compensati come se i materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualità e le modalità di lavorazione prescritte.
- 10. Qualora, invece, sia riscontrata dall'Ente una qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualità inferiore od una minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente accettati dall'Ente, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore dei materiali o delle opere.

Art. 45 - Prove sui materiali

- 1. Tutte le prove in sito, le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dall'Ente, quando non è diversamente disposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico all'appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.
- 2. Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore è obbligato a far giungere in cantiere i materiali stessi in tempo utile affinché possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato l'impiego, l'esito delle prove necessarie.

Art. 46 - Lavori in economia e in amministrazione e lavori urgenti

- 1. L'ente appaltante, è tenuto a servirsi dell'appaltatore solo per i lavori e/o provviste relative all'opera appaltata che siano tassativamente indicati nel contratto.
- 2. Esso ha il diritto di far eseguire, con mano d'opera, materiali e mezzi in genere da fornirsi dall'appaltatore, ai prezzi e alle condizioni contrattuali, oppure anche con operai e mezzi propri, tutte le opere non previste nel contratto, ma che siano di complemento a quelle formanti oggetto dell'appalto.
- 3. L'Ente si riserva comunque il diritto di eseguire nei modi anzidetti anche quelle opere che, pur facendo parte dell'appalto, venissero da esso, a suo esclusivo giudizio, ritenute particolarmente urgenti.
- 4. Quando l'Ente ricorra al detto procedimento di esecuzione dei lavori, l'appaltatore non ha diritto di reclamare indennizzi o compensi di sorta oltre quelli stabiliti in capitolato e deve senz'altro provvedere agli operai, materiali ed ai mezzi d'opera che gli siano richiesti dal Direttore dei lavori per conto della Salerno Interporto s.p.a..
- 5. Nei prezzi della mano d'opera, dei noleggi, dei materiali e dei mezzi d'opera indicati nella tariffa dei prezzi, è compreso e compensato anche l'obbligo dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e mezzi d'opera necessari.

Art. 47 - Espropriazioni per la sede stabile dell'opera appaltata

Le operazioni necessarie e connesse alle espropriazioni occorrenti per la sede stabile dell'opera e sue dipendenze e per ogni altra opera oggetto dell'appalto, sono eseguite dall'Appaltatore sulla base delle direttive impartite dal Committente.

Art. 48 - Termine utile per l'esecuzione dei lavori – Penali

- 1. Per ogni giorno di ritardo sul termine utile per il compimento dei lavori di cui all'art. 6 è fissata una penale pari a € 7.000,00 (settemila/00).
- 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata per la consegna degli stessi;
 - *b)* nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- 3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa

condizione di ritardo.

- 4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.
- 5. L'applicazione della penale non esclude o limita la responsabilità dell'appaltatore per ulteriori danni che dovessero derivare alla Salerno Interporto s.p.a., in particolare in relazione alla perdita e/o riduzione di finanziamenti pubblici.
- 6. Quando con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'appaltatore dà comunicazione scritta del compimento dei lavori, il Direttore lavori procede, in contraddittorio con l'appaltatore, alle necessarie constatazioni, redigendo il processo verbale di ultimazione dei lavori.
- 7. Il Direttore lavori può anche stabilire un periodo di tempo per il compimento delle opere comprensive delle opere di finimento (da constatare con apposito verbale redatto in contraddittorio) ed un ulteriore periodo di tempo per effettuare prove e verifiche di funzionamento delle opere, al termine del quale si dovrà provvedere a verbalizzare in contraddittorio l'ultimazione dei lavori.
- 8. Dalla data di ultimazione dei lavori, così accertata, decorre il periodo di manutenzione, a carico dell'appaltatore, previsto dal seguente articolo 49.
- 9. L'appaltatore non può mai esercitare il recesso dal contratto, né richiedere indennizzi o altro se, nonostante la sua diligenza e qualunque ne sia la causa, i lavori non abbiano potuto compiersi nel termine stabilito, quale che sia il maggiore tempo occorso per il loro compimento.
- 10. Resta salva l'applicazione delle trattenute di cui all'art. 43 comma 12 per il mancato rispetto dei termini utili parziali per il completamento delle fasi di lavoro stabilite nel programma del lavoro.

Art. 49 - Manutenzione a carico dell'appaltatore

1. Dalla data di ultimazione dei lavori accertata ai sensi del precedente art. 48, decorre un periodo di un anno, durante il quale l'appaltatore è responsabile della buona conservazione delle opere eseguite e della relativa manutenzione straordinaria, anche in caso di utilizzo dell'opera - a sue spese, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nei corrispettivi di appalto.

Art. 50 - Sospensione dei lavori e proroghe

- 1. Quando circostanze speciali impediscono che i lavori procedano utilmente od a regola d'arte, l'Ente ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, salvo ordinarne la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di redigere varianti in corso d'opera riconducibili: ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; a cause impreviste e imprevedibili ovvero all'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, da cui possono derivare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera; alla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera o a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, sempreché si tratti di situazioni non prevedibili al momento della consegna dei lavori; ai casi stabiliti dall'art. 1664, c. 2, cod. civ., non prevedibili al momento della consegna dei lavori.
- 2. Le sospensioni ordinate dall'Ente entro i limiti di un quarto della durata complessiva del contratto quale che ne sia la causa non determinano alcun diritto dell'appaltatore a compensi, indennizzi o altro.
- 3. Nel caso di sospensione totale, il termine utile generale di cui all'art. 48, sarà differito di un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.
- 4. Nel caso di sospensione parziale, l'eventuale proroga di detto termine verrà concordata in contraddittorio fra le parti.
- 5. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dal Responsabile del Procedimento della Salerno Interporto s.p.a., salvo il diritto dell'appaltatore di opporre riserva.
- 6. Quando l'appaltatore, per cause che l'Ente riconosca a lui non imputabili, non possa ultimare i lavori nel termine stabilito, può chiedere una proroga, che verrà concessa dall'Ente appaltante se riconosciuto giustificato purché la domanda pervenga prima che sia scaduto il termine anzidetto.
- 7. Qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito solo parzialmente, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre viene disposta dandone atto in apposito verbale la sospensione parziale dei lavori non eseguibili, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima. Nel caso di sospensione parziale, l'eventuale proroga del termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori verrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dal Responsabile del Procedimento della Salerno Interporto s.p.a., salvo il diritto

- dell'appaltatore di apporre, limitatamente all'entità della proroga medesima, riserva.
- 8. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittima coincide con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per tutta la durata della illegittima sospensione, sulla percentuale del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'utile di commessa ed al tasso di cui all'art. 30 del D.M. 16.4.2000 n. 145, tale misura è comprensiva di ogni danno.
- 9. Non sono ammesse, a titolo di risarcimento, quali ulteriori voci di danno neppure se documentate, gli oneri conseguenti alla mancata utilizzazione del personale e di macchinari ed attrezzature amovibili.
- 10. Quanto previsto nel presente articolo si applica anche alle ipotesi di esecuzione in regime di sottoproduzione per ragioni imputabili al committente.

Art. 51 - Comunicazioni all'appaltatore

- 1. Tutte le comunicazioni all'appaltatore, dalla consegna dei lavori e fino al collaudo, verranno fatte dal Direttore dei lavori per conto dell'Ente, mediante comunicazioni scritte.
- 2. Tali comunicazioni si intendono esecutive dal momento del loro recapito, anche a mezzo telefax, nel domicilio dell'appaltatore.
- 3. L'appaltatore è tenuto ad osservare le prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori per conto dell'Ente o dal suo sostituto e, anche in caso di contestazioni, non potrà sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori, salvo il diritto di avanzare domande, contestazioni o riserve.

Art. 52 - Responsabilità dell'appaltatore per danni

- 1. La Salerno Interporto s.p.a. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'appaltatore ed ai suoi dipendenti, coadiutori e ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
- 2. Quando, comunque in connessione con l'esecuzione dei lavori, si verifichi un danno derivante, dipendente o connesso con l'esercizio o con il traffico ferroviario, l'appaltatore assume ogni responsabilità qualora non dimostri di aver adottato ogni provvedimento prescritto dal Capitolato, dal contratto, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, inteso ad impedire l'evento, o ad

evitare il danno e non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.

- 3. L'appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose della Salerno Interporto s.p.a. od a terzi (cose o persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevate ed indenni la Salerno Interporto s.p.a. ed i dipendenti, consulenti, incaricati e tutti coloro che a qualsiasi titolo operino per conto della Salerno Interporto s.p.a., da qualsiasi pretesa, ragione, azione o molestia che al riguardo venisse loro mossa da terzi.
- 4. In particolare l'appaltatore è direttamente responsabile della conservazione delle preesistenti condizioni di stabilità di fabbricati ed altri manufatti (ferroviari o di terzi) interessati dai lavori, per cui tutte le opere necessarie per riparare eventuali danni verificatisi in dipendenza dei lavori eseguiti fanno carico all'appaltatore stesso. All'uopo, prima dell'inizio dei lavori che potrebbero interessare fabbricati o manufatti o in qualsiasi altro momento in cui l'Ente dovesse ritenerlo necessario, l'appaltatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alle constatazioni (testimoniali di stato) inerenti i fabbricati o manufatti di cui sopra, in contraddittorio con personale incaricato dall'Ente.
- 5. Sono a carico dell'appaltatore tutte le relative spese, comprese quelle per gli accertamenti catastali o per i relativi estratti, per disegni, fotografie, rilievi e misurazioni, nonché per gli avvisi ai proprietari.

Art. 53 - Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico

- 1. In caso di rinvenimenti durante l'esecuzione dei lavori di oggetti di valore e che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, l'Appaltatore è tenuto a darne immediato avviso alla Salerno Interporto s.p.a.
- 2. La sospensione dei lavori eventualmente disposta dalla Soprintendenza Archeologica o dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Salerno e Avellino, o da altre Autorità competenti per la custodia e la conservazione dei beni di interesse storico, artistico, archeologico, costituisce causa di forza maggiore e non darà luogo né all'applicazione delle penali nei confronti dell'Appaltatore, né a richieste di indennizzi e/o risarcimenti da parte di questo ultimo nei confronti della Salerno Interporto s.p.a..

3. Sono comunque a carico dell'appaltatore gli oneri e i costi derivanti dalle prescrizioni delle Autorità competenti per la custodia e la conservazione dei beni di cui al precedente comma.

Art. 54 - Obbligo dell'appaltatore di cooperare per verifiche e controlli della Salerno Interporto s.p.a.

- 1. In corso di esecuzione dei lavori e fino al collaudo delle opere, l'appaltatore, per l'esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e delle prove contrattualmente previsti, deve provvedere a quanto all'uopo necessario, ivi comprese le prestazioni di personale, le installazioni, le apparecchiature, la strumentazione e le forniture dei materiali.
- 2. L'appaltatore deve altresì esibire, a richiesta del Direttore lavori, i libri contabili e la documentazione relativa alla utilizzazione dei propri dipendenti nella esecuzione dell'appalto e ogni altra documentazione inerente, compresi i contratti derivati conclusi con terzi per forniture o subappalti autorizzati dall'Ente.

Art. 55 - Verifiche nel corso dell'esecuzione del lavoro

- 1. I controlli e le verifiche dell'Ente nel corso del lavoro non escludono, nè la responsabilità dell'appaltatore per i vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, nè la garanzia dell'appaltatore neanche per le parti e i materiali già controllati e verificati. Tali controlli e verifiche non determinano il sorgere di alcun diritto a favore dell'appaltatore, nè alcuna preclusione a danno dell'Ente.
- 2. L'Ente, tramite il Direttore lavori, qualora riscontri che l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi e le condizioni convenute e a regola d'arte, può fissare un termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali tempi e condizioni.
- 3. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto può essere risolto ai sensi dell'art. 92. Resta comunque ferma la garanzia dell'appaltatore, e tutti i diritti dell'Ente nei suoi confronti, ivi compreso quello al risarcimento del danno.

Art. 56 - Contestazioni e riserve dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione del lavoro

1. L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva con la specificazione delle ragioni della domanda e delle cifre di

compenso richieste, nel primo atto contabile successivo all'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio e dal momento del manifestarsi iniziale se si tratti di fatti continuativi.

- 2. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
- 3. L'appaltatore ha, inoltre, l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che ha determinato il pregiudizio.
- 4. Nel caso in cui l'appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.
- 5. Le riserve che non siano espressamente confermate sullo stato finale dall'appaltatore, si intendono rinunciate.
- 6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute.
- 7. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
- 8. Qualora la contestazione dell'appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l'appaltatore ritenga la sospensione fin dall'inizio illegittima.
- 9. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nello stato finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio.
- 10. Se l'appaltatore ritiene che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, è tenuto ad iscrivere riserva volta a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, semprechè abbia previamente diffidato per iscritto il Committente affinchè disponga la ripresa dei lavori. La diffida costituisce condizione necessaria perché l'appaltatore possa

- iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- 11. Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l'onere per l'appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione.
- 12. Il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dall'iscrizione delle riserve comunica all'appaltatore le proprie decisioni.
- 13. In caso di reiezione, l'appaltatore, a pena di decadenza, deve chiedere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, il riesame delle contestazioni, domande e riserve da parte del Responsabile del procedimento.
- 14. Qualora le contestazioni, domande o riserve dell'appaltatore non vengano superate o composte nel modo indicato nei commi precedenti, esse saranno esaminate in sede di collaudo finale, salvo comunque quanto prescritto nel primo comma del presente articolo.

CAPO IV - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE FORNITURE IN OPERA

Art. 57 - Requisiti dei materiali e delle apparecchiature da fornire

- 1. I materiali e le apparecchiature oggetto della fornitura in opera devono servire all'uso al quale sono destinati e corrispondere alle condizioni e requisiti previsti dal capitolato nonché alle prescrizioni tecniche, ai disegni ed ai modelli indicali dall'Ente, comunque siano stati provveduti le materie prime, i semilavorati e le parti finite.
- 2. Qualora sia stata richiesta la presentazione da parte dell'appaltatore di specifico campione, egli si obbliga a fornire materiali ed apparecchiature con caratteristiche non inferiori a quelle riscontrate nel campione presentato.
- 3. Qualora le prescrizioni tecniche regolanti la fornitura in opera siano integrate da riferimenti a modelli, per la specificazione di caratteristiche non definite nelle prescrizioni stesse, i materiali da fornire devono corrispondere anche ai requisiti di tali modelli.
- 4. A richiesta della Salerno Interporto s.p.a., l'appaltatore deve presentare all'esame della Salerno Interporto s.p.a. stesse, in qualsiasi momento dell'approntamento della produzione, campioni di fabbricazione (detti "campioni di fornitura").

- 5. Se essi sono accettati, diventano parte della fornitura in opera, se vengono rifiutati, restano a carico del fornitore, che è tenuto a presentarne altri.
- 6. L'accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto dell'Ente appaltante ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali che non corrispondessero alle condizioni contrattuali.
- 7. Dopo il collaudo finale sono pur sempre dovute le garanzie di legge e di contratto per i vizi, i difetti e le difformità dell'opera pur se dipendenti dalle caratteristiche e dalla qualità dei materiali.
- 8. Se i materiali già accettati e già posti in opera si scoprissero di cattiva qualità si procede come è disposto per il caso di difetti di costruzione.

Art. 58 - Verifiche in corso di svolgimento delle lavorazioni

- 1. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare, per iscritto e con congruo anticipo, al Direttore dei lavori per conto dell'Ente, la data di inizio delle lavorazioni interessanti la fornitura in opera, nonché il programma del loro previsto svolgimento.
- 2. Nel caso che la Salerno Interporto s.p.a. intenda effettuare particolari verifiche, in determinate fasi intermedie delle lavorazioni, l'appaltatore è tenuto a dare avviso scritto al Direttore dei lavori dell'Ente della data di raggiungimento delle fasi stesse, con otto giorni di anticipo, salvo diversa prescrizione dello stesso Direttore dei lavori.
- 3. Ove, nel corso di allestimento della fornitura in opera, sopraggiungano impreviste difficoltà che possano determinare interruzioni o ritardi, l'appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori dell'Ente.

Art. 59 - Accertamenti durante le lavorazioni

1. La Salerno Interporto s.p.a. può, in ogni fase del processo produttivo, far sorvegliare da propri incaricati, presso gli stabilimenti dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, le lavorazioni inerenti all'allestimento della fornitura in opera. Può far eseguire, ed eventualmente ripetere, non soltanto i collaudi previsti dal contratto, ma anche tutte le verifiche (controlli, prove, analisi, esperimenti ed esami di ogni specie) che essa ritenga necessarie per assicurarsi dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, di tutte le prescrizioni contrattuali e, in assenza di prescrizioni esplicite, delle buone regole dell'arte, per ciò che riguarda sia la qualità dei materiali, sia la bontà delle lavorazioni, sia il buon funzionamento degli organi.

2. La sorveglianza e le verifiche vengono effettuate nell'interesse esclusivo della Salerno Interporto s.p.a. e quindi non sollevano l'appaltatore dalla responsabilità circa i requisiti dei materiali.

Art. 60 - Mezzi di trasporto e spese relative

- 1. Salvo che non sia diversamente stabilito in contratto, l'appaltatore deve provvedere a propria cura e spese al trasporto dei materiali e delle apparecchiature da fornire in opera.
- 2. Ove non sia stato effettuato il collaudo intermedio, sarà effettuato il controllo in arrivo dei materiali e delle apparecchiature previa presentazione da parte dell'appaltatore della distinta dei materiali e delle apparecchiature stesse.
- 3. Ove sia intervenuto collaudo intermedio, la distinta deve essere vistata dall'unità di collaudo.

Art. 61 - Termini di approntamento del materiale e delle apparecchiature

- 1. L'appaltatore è tenuto ad approntare i materiali e le apparecchiature da porre in opera entro i termini stabiliti dal Direttore Lavori.
- 2. E' in facoltà della Salerno Interporto s.p.a. di differire la posa dei materiali e delle apparecchiature verificati e/o collaudati con esito favorevole, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, nè il pagamento di spese di magazzinaggio.
- 3. Con la richiesta di differimento i materiali e le apparecchiature si intendono passati in proprietà della Salerno Interporto s.p.a. e lasciati in deposito fiduciario all'appaltatore. Ai fini del pagamento di tali materiali e apparecchiature, viene redatto apposito verbale per far constatare il passaggio di proprietà dei materiali stessi alla Salerno Interporto s.p.a. e il deposito fiduciario all'appaltatore.
- 4. Il passaggio di proprietà non libera l'appaltatore dagli adempimenti relativi al compimento della fornitura in opera, né lo solleva dagli altri obblighi e garanzie derivanti dal contratto.
- 5. I materiali e le apparecchiature lasciati in deposito fiduciario debbono essere custoditi separatamente da quanto appartiene all'appaltatore o a terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli portanti la dicitura "Proprietà Salerno Interporto s.p.a.". L'appaltatore risponde della buona conservazione e manutenzione dei materiali e delle apparecchiature per l'intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie comunque verificatesi, L'appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alle relative riparazioni. in caso di avarie non riparabili o di

perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni ed altri eventi simili, l'appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla sostituzione del materiale e/o delle apparecchiature avariate e di quelle mancanti o non riparabili.

Art. 62 - Completamento ed ultimazione delle opere

- 1. Completato il montaggio in opera di tutte le apparecchiature ed eseguiti regolarmente tutti i lavori e le forniture che formano oggetto del contratto di appalto, in seguito a domanda fatta per iscritto dall'appaltatore, il Direttore dei lavori per conto dell'Ente, previa constatazione dell'avvenuto compimento delle opere, provvederà ad emettere apposito verbale di completamento.
- 2. Lo stesso Direttore dei lavori provvederà quindi ad eseguire tutte le prove e verifiche occorrenti entro 30 giorni naturali consecutivi stabiliti in contratto, a partire dalla data del verbale di cui sopra.
- 3. Ove tutto risulti regolarmente funzionante, esattamente come da contratto, sarà redatto il verbale di ultimazione dei lavori.
- 4. La data di ultimazione delle opere coinciderà con la data di detto verbale.

Art. 63 - Collaudi intermedi

- 1. Il materiale e le apparecchiature approntati per la posa in opera possono essere sottoposti a collaudo su prescrizione del Responsabile del procedimento, indipendentemente dai controlli e verifiche in corso di lavorazione di cui agli artt. 54 e 55.
- 2. I materiali e le apparecchiature, anche se già collaudati ai sensi del precedente comma, possono essere altresì, su prescrizione del Responsabile del procedimento, sottoposti ad un collaudo intermedio al fine di accertarne il regolare funzionamento in opera e la corrispondenza alle prescrizioni contrattuali.
- 3. I collaudi intermedi non pregiudicano alcun diritto né garanzia dell'Ente fino all'accettazione delle opere che segue il collaudo finale.

Art. 64 - Luogo ed esecuzione dei collaudi intermedi

1. I collaudi intermedi - da effettuarsi nei termini indicati dal Responsabile del procedimento - possono essere eseguiti in fabbrica, presso i magazzini destinatari, nel luogo d'impiego dei materiali, in cantiere od in altra località.

- 2. Il Direttore dei lavori, ai fini dell'esecuzione del collaudo di cui al precedente art. 63 1° comma, chiederà all'appaltatore di indicare il luogo in cui esso sarà effettuato almeno otto giorni prima della data di approntamento al collaudo del materiale e delle apparecchiature, salvo diverso termine stabilito in contratto.
- 3. Nella comunicazione dell'appaltatore debbono essere indicati la data di approntamento, gli elementi necessari per l'individuazione del materiale e la relativa ubicazione.
- 4. Per l'effettuazione del collaudo intermedio di cui al precedente art. 63 2° comma, l'appaltatore darà comunicazione scritta al Direttore dei lavori otto giorni prima della data di approntamento al collaudo.

Art. 65 - Esiti dei collaudi intermedi

- 1. Salvo il differimento della posa in opera di cui all'art. 61, i materiali e le apparecchiature collaudati con esito favorevole dovranno essere inoltrati a piè d'opera a cura e spese dell'appaltatore, salva diversa disposizione in contratto.
- 2. In caso di esito negativo del collaudo ex art. 63, 1° comma o ex art. 63, 2° comma ne viene data comunicazione scritta all'appaltatore.
- 3. Se il collaudo ex art. 63, 1° comma o ex art. 63, 2° comma non ha esito positivo, il collaudatore, qualora ritenga che i difetti o vizi siano eliminabili, assegnerà all'appaltatore un termine per la loro eliminazione, dopo di che si procede a nuovo collaudo.
- 4. L'appaltatore, ove ritenga che le deficienze, difetti o vizi riscontrati non siano tali da pregiudicare l'idoneità all'uso dei materiali e delle apparecchiature può avanzare alla Salerno Interporto s.p.a., entro quindici giorni della data di comunicazione dell'esito negativo del collaudo, motivata richiesta di impiego, subordinato ad una congrua riduzione del prezzo, ad un prolungamento del periodo di garanzia, a particolari ulteriori lavorazioni o ad altre facilitazioni per la Salerno Interporto s.p.a..
- 5. Qualora i materiali e le apparecchiature rifiutati, siano dalla Salerno Interporto s.p.a. ritenuti non idonei all'uso, essi, se di esclusivo impiego della Salerno Interporto s.p.a., oppure comunque interessanti la sicurezza dell'esercizio, debbono essere posti in condizioni tali da non potere essere adibiti all'uso per il quale sono stati costruiti. Negli altri casi essi debbono essere contraddistinti, in modo indelebile, con i mezzi scelti dal collaudatore, in modo che non possano essere più ripresentati al collaudo.

6. I materiali e le apparecchiature rifiutati si considerano come non presentati e l'appaltatore è tenuto a sostituirli a tutta sua cura e spese senza necessità di avvisi o provvedimenti qualsiasi.

Art. 66 - Collaudo Finale

1. Dopo i collaudi intermedi, si procederà al collaudo finale dei lavori con le modalità e per gli effetti di cui agli art. 78 e seguenti.

Art. 67 - Corrispettivi

- 1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati a corpo sulla base della contabilizzazione relativa alle aliquote delle singole opere di cui all'art. 73.
- 2. La predetta tabella delle aliquote di cui all'art. 73 sarà aggiornata qualora a seguito degli importi offerti nella lista delle quantità in sede di gara le percentuali risultassero variate.
- 3. I prezzi offerti dall'appaltatore sono stati determinati dallo stesso in base a propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, sulla base del preventivo esame ed accettazione del progetto definitivo e dell'elaborazione del progetto esecutivo, che risulta eseguibile e congruo con il corrispettivo indicato all'art. 3.
- 4. I prezzi stessi comprendono e compensano tutte le opere, forniture e prestazioni oggetto dell'appalto, gli oneri di cui all'art. 36 e comunque tutti gli oneri diretti e indiretti, nessuno eccettuato, che l'appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere finite e ultimate, nel rispetto del progetto, per osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente Capitolato nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente appalto.
- 5. L'importo complessivo, si intende comprensivo, oltre che degli oneri di sicurezza, di ogni e qualsiasi onere occorrente per dare le relative attività finite, realizzate a perfetta regola d'arte, con le garanzie previste, perfettamente aderenti alla documentazione d'appalto e nel rispetto di ogni norma, legge e regolamento vigenti, anche se non menzionati.

CAPO V - <u>VARIANTI IN CORSO D'OPERA</u>

Art. 68 - Variazioni e aggiunte ai lavori

- 1. Nei limiti di cui alla vigente normativa, l'Ente ha facoltà di ordinare e l'appaltatore è obbligato a dar corso, in qualunque stadio dell'appalto ed alle stesse condizioni contrattuali, a tutte le variazioni che l'Ente reputi necessarie all'opera appaltata e che non mutino l'oggetto dell'appalto e/o la natura dell'opera in esso prevista senza che perciò l'appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o compenso oltre a quanto previsto al successivo 3° comma.
- 2. Le variazioni e le aggiunte regolarmente autorizzate determineranno correlative variazioni (in aumento o in riduzione) del corrispettivo complessivo;
- 3. I lavori in variante possono essere disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la conseguenza che non saranno rielaborate le quantità dei lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, risultassero di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione.
- 4. Alla suddetta rideterminazione del prezzo "a corpo" si perverrà assumendo a base di calcolo le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuizione ovvero le diverse prestazioni richieste, valorizzate per i corrispondenti prezzi del progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore ed approvato dal Committente ai sensi dell'art. 23 del presente Capitolato.
- 5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 44, nessuna variazione ed aggiunta ai lavori può essere eseguita dall'appaltatore senza ordine scritto del Direttore dei lavori per conto della Salerno Interporto s.p.a., che ha il diritto di far demolire a spese dell'appaltatore, quei lavori che quest'ultimo avesse fatto in contravvenzione a tale disposizione.
- 6. Qualora l'Ente appaltante non intendesse avvalersi di questo diritto e preferisse conservare le opere arbitrariamente variate dall'appaltatore, ne pagherà l'importo in base ai prezzi contrattuali ed ai progetti approvati, senza riguardo alcuno al maggiore valore e/o alle maggiori quantità o qualità che potessero avere i lavori eseguiti; soltanto nel caso che questi avessero un valore minore, ne sarà tenuto conto sia nella misurazione che nell'applicazione dei prezzi di contratto.
- 7. In ogni caso l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze o errori del progetto esecutivo.
- 8. La Salerno Interporto s.p.a. non sarà in nessun caso responsabile, neanche nelle ipotesi di varianti determinate da ragioni diverse da carenze o errori progettuali, per gli eventuali oneri da fermo cantiere, sottoproduzione e/o sospensione dei lavori o comunque subiti dall'appaltatore in conseguenza del tempo necessario per

l'approvazione delle varianti da parte degli Enti ed Amministrazioni competenti e per il rilascio di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi, concessioni, licenze eventualmente necessari sulla variante.

Art. 69 - Prezzi Suppletivi

- 1. Qualora l'Ente richieda l'esecuzione di categorie di lavori i cui prezzi non figurino in contratto, ovvero l'impiego di materiali di specie diversa da quella prevista in contratto, i nuovi prezzi vengono stabiliti: con riferimento ai prezzari ed alle tariffe indicate all'art. 1, in mancanza deducendoli mediante ragguaglio con quelli di categorie di lavoro consimili previste in contratto, oppure, quando sia impossibile in tutto o in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da analisi diretta.
- 2. Tali nuovi prezzi sono soggetti al ribasso contrattuale.
- 3. I nuovi prezzi sono concordati fra l'Ente e l'appaltatore; in caso di disaccordo l'appaltatore è comunque obbligato ad eseguire i lavori ed a fornire i materiali ed i mezzi richiesti sulla base dei nuovi prezzi provvisoriamente stabiliti dall'Ente.
- 4. L'appaltatore ha il diritto di presentare per iscritto, nel termine di dieci giorni dalla data di comunicazione dei prezzi stabiliti dall'Ente, le sue specifiche eccezioni o riserve che verranno esaminate ai sensi del precedente art. 56.
- 5. Trascorso detto termine senza che l'appaltatore abbia presentato eccezioni o riserve, i prezzi si intendono da lui definitivamente accettati con rinuncia ad avanzare eventuali pretese in qualunque modo e tempo.
- 6. Dopo l'approvazione da parte dell'Ente di ciascuna variante, il Responsabile del Procedimento procederà alle variazioni da apportare al Programma del lavoro di cui all'art. 42, ed alle eventuali variazioni conseguenti alle tabelle di cui all'art. 73.

Art. 70 - Aumento o diminuzione dei lavori appaltati

- 1. Mediante variazioni ordinate a termine del precedente art. 68, l'Ente ha la facoltà di apportare nell'esecuzione dei lavori appaltati un aumento o una diminuzione di opere fino alla concorrenza di un quinto in più od in meno dell'importo previsto dal contratto, e ciò senza che l'appaltatore abbia diritto ad alcun compenso od indennità oltre i prezzi contrattuali per le categorie di lavoro effettivamente eseguite.
- 2. E' escluso l'equo compenso anche qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo

- le indicazioni del presente capitolato speciale, variazioni della quantità del singolo gruppo che superano il quinto della corrispondente quantità originaria.
- 3. Raggiunti i sei quinti dell'importo contrattuale, o anche prima ove sia possibile prevedere il superamento di tale limite, il Direttore dei lavori ne dà comunicazione all'appaltatore, il quale, nel termine di dieci giorni, deve dichiarare per iscritto alla Direzione dei lavori se intende recedere dal contratto oppure proseguire i lavori e a quali eventuali diversi prezzi, patti e condizioni.
- 4. In questa ultima ipotesi, il Committente deve rendere note le proprie determinazioni entro i successivi 45 giorni.
- 5. Ove l'appaltatore, dopo avere ricevuto la comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, prosegua i lavori senza chiedere né il recesso né nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto. Qualora il committente non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di cui al c. 4 del presente articolo, si intendono rifiutate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
- 6. Il prezzo di appalto ai fini della determinazione del quinto di cui al comma precedente è costituito dall'ammontare complessivo dei lavori (e non già di quello parziale di ogni singola partita) ed equivale all'importo di contratto aumentato dell'importo dei compensi e sovrapprezzi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta ai corrispettivi stabiliti in contratto, nonché delle somme risultanti dagli atti addizionali per varianti e lavori suppletivi assunti.
- 7. Non concorre al raggiungimento del quinto d'obbligo:
- il maggiore importo delle opere di fondazione rispetto al relativo importo previsto in contratto;
- l'importo eventuale a carico della Salerno Interporto s.p.a. per le riparazioni dei danni dovuti a forza maggiore occorsi durante la esecuzione delle opere.

CAPO VI - CONTABILITA' LAVORI

Art.71 - Constatazioni e misurazioni dei lavori

- 1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, salvo le eccezioni contemplate in contratto e quelle che fossero stabilite nei tariffari.
- 2. Le misure, le note e gli schizzi riflettenti i lavori medesimi, saranno iscritti in appositi libretti, i quali dovranno essere firmati, pagina per pagina, dal Direttore dei lavori per conto dell'Ente a dai suoi coadiutori e dall'appaltatore, man mano che

- procederanno le constatazioni ed i rilievi, con cadenza da stabilire, almeno quindicinale o inferiore in relazione alla natura dei lavori.
- 3. Nel caso che l'appaltatore si rifiutasse di intervenire alle constatazioni suddette e di firmare le relative registrazioni sui libretti, o pretendesse di firmarli con riserva, dopo regolare invito fattogli per iscritto dal Direttore dei lavori, i suoi coadiutori eseguiranno ugualmente i rilievi in presenza di due testimoni, che potranno essere anche due operai addetti ai lavori, facendo nel libretto speciale annotazione del mancato intervento dell'appaltatore a del suo rifiuto di firmare. I due testimoni firmeranno nel libretto le constatazioni fatte, le quali costituiranno piena prova nei rapporti con l'appaltatore.
- 4. Per i lavori a prestazioni in genere contemplati nei tariffari ed ordinate dal Direttore lavori, i quali in continuazione di esecuzione non si potessero più misurare, l'appaltatore è tenuto ad invitare in tempo utile il Direttore lavori a procedere alle relative misurazioni. Ove per mancanza di ricognizioni fatte a tempo debito alcune quantità non si potessero più accertare, l'appaltatore dovrà accettare la valutazione che ne verrà fatta dalla Salerno Interporto s.p.a. e sottostare a tutte quelle spese e danni che da una ritardata ricognizione dovessero derivargli.
- 5. Per l'accertamento delle prestazioni fatte dall'appaltatore per i lavori in economia di cui al precedente articolo 46, sono tenuti speciali libretti di constatazione.
- 6. Nel caso in cui l'appaltatore non intervenga alle constatazioni o si rifiuti di firmare i libretti si procede nel modo stabilito per i libretti di misura dei lavori.

Art. 72 - Documenti contabili e tenuta dei documenti

- 1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono i seguenti:
 - il giornale dei lavori;
 - i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
 - il registro di contabilità;
 - gli stati degli avanzamenti dei lavori e i relativi certificati per il pagamento delle rate d'acconto;
 - il conto finale.

Tali documenti contabili saranno tenuti dal Direttore dei lavori, anche con l'ausilio di collaboratori contabili, con le modalità ivi specificate, salvo quanto previsto dal presente capitolato.

La contabilità verrà redatta tenendo distinti i lavori finanziati:

- finanziamento con mezzi propri della Società Salerno Interporto S.p.A.;
- finanziamento assegnato dalla Regione Campania sui fondi della delibera C.I.P.E. n°20 del 29/09/2004 giusto Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la viabilità Quarto atto integrativo , approvato con delibera di G. R. C. n° 2001 del 30/11/06 (€ 4.000.000,00) ;
- finanziamento assegnato dalla Regione Campania sui fondi della delibera C.I.P.E. n°35 del 07/05/2005 giusto Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la viabilità Quarto atto integrativo , approvato con delibera di G. R. C. n° 2001 del 30/11/06 (€ 6.000.000,00) ;

Art. 73 - Contabilizzazione e pagamenti in acconto

- Verranno registrati in maniera percentuale gli avanzamenti delle opere a corpo in rapporto alle tabelle di cui al presente articolo mediante la quota percentuale dell'aliquota relativa alle singole opere.
 - a) In occasione di ogni stato di avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di opera a corpo, viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
 - b) Le progressive quote percentuali delle varie opere a corpo che sono eseguite, sono apprezzate secondo valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale potrà trovare un riscontro anche nel computo metrico estimativo, pur non essendo tale documento parte della documentazione contrattuale.
 - c) L'importo degli oneri di sicurezza verrà contabilizzato incrementando l'importo di ogni stato di avanzamento di una percentuale ottenuta attraverso il rapporto tra il totale degli oneri per la sicurezza contrattualmente previsti e l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati.
 - d) Qualora, per effetto di eventuali varianti, si rendesse necessaria una variazione del compenso per gli oneri di sicurezza, nell'ultimo Stato di avanzamento lavori si procederà al conguaglio fra l'importo sino ad allora corrisposto e quanto effettivamente spettante all'appaltatore per gli oneri di sicurezza stessi.
 - e) Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo sarà effettuato in favore dell'appaltatore entro 15 giorni dalla consegna dei lavori per l'importo corrispondente all'importo della progettazione non soggetta a ribasso di cui all'art. 3 oltre al contributo integrativo e I'IVA.

- f) I successivi pagamenti verranno corrisposti al raggiungimento della cifra netta per lavori pari ad 1.000.000,00 (diconsi Euro unmilione/00) al netto del ribasso e delle ritenute e comprensivo della sicurezza; la rata di saldo verrà liquidata qualunque sia l'importo dopo l'ultimazione dei lavori, una volta intervenuto il collaudo.
- *g)* Verranno riconosciute soltanto le opere o parti di opere finite come definite nelle tabelle relative alla percentualizzazione delle opere, non verranno riconosciuti i materiali a piè d'opera.
- *h)* Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per l'assicurazione degli operai. Le ritenute a garanzia degli infortuni saranno restituite all'appaltatore dopo l'accettazione che segue il collaudo finale.
- *i)* Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento delle rate di acconto successive alla prima, non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento a norma del precedente punto f).
- *j)* Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 60 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
- *k)* Il termine per disporre il pagamento della rata di saldo non può superare i 90 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio salvo quanto disposto dall'art. 85.
- I) Nel caso di sospensioni di lavori con durata superiore a 90 gg, si procederà comunque al pagamento in acconto degli importi maturati alla data di sospensione stessa al netto della ritenuta.
- *m)* Il conto finale dei lavori sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre della data del certificato di ultimazione dei lavori ed inviterà l'appaltatore a prenderne cognizione e a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.
- *n)* Qualora si verificasse l'omissione di singole partite di lavoro nel registro di contabilità esse saranno inserite, senza che l'Appaltatore abbia diritto ad interessi, risarcimenti od indennizzi di sorta, nel registro di contabilità successivo alla loro rilevazione.
- o) In caso di contestazioni dei criteri di contabilizzazione e liquidazione di singole partite di lavoro, le somme contestate se successivamente riconosciute dalla Salerno Interporto s.p.a. saranno inserite, senza che l'Appaltatore abbia diritto ad interessi, risarcimenti od indennizzi di sorta, nel registro di contabilità successivo all'avvenuto riconoscimento delle somme stesse.

- *p)* La contabilizzazione costituisce unicamente la base per i pagamenti in acconto, e le quantità che figurano nel registro non possono mai dall'appaltatore essere contrapposte alle risultanze della liquidazione finale.
- *q)* L'Ente può ritenere le rate di pagamento in acconto quando a seguito di verifica in corso d'opera, l'appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni.
- *r)* Non si darà comunque corso al pagamento degli stati di avanzamento lavori e/o della rata di saldo senza la consegna da parte dell'impresa appaltatrice nonché dei subappaltatori del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge 22.11.2002 n. 266.

Tabella Percentuale Aliquota Singole Opere

Descrizione		letto Lavori rib.	Percentuale
Completamento impianto prima pioggia		312.419,62	1,99%
Impianto idrico ed antincendio			
Rete idrica + antincendio		111.987,17	0,71%
Rete smaltimento acque bianche			
Rete smaltimento acque bianche		422.897,92	2,68%
Rete smaltimento acque nere		132.189,78	0,84%
	€	979.494,49	6,22%
Costruzione capannoni			
Costruzioni in opera	€	2.441.411,95	15,62%
Prefabbricazione	€	2.375.933,12	15,10%
Opere finitura	€	1.949.153,86	12,42%
Impianti	€	275.359,22	1,75%
Impianto termotencico ed antincendio	€	813.002,48	5,19%
Impianto elettrico	€	597.244,02	3,80%
	€	8.452.104,66	53,87%
Distributore carburante			
Costruzioni in opera	€	154.750,45	0,99%
Opere di finitura	€	34.012,24	0,22%
Impianti		3.069,94	0,02%
Impianto termotencico ed antincendio		28.066,26	0,18%
Impianto elettrico	€	14.684,50	0,09%
	€	234.583,38	1,50%
Torre Ray			
Opere strutturali	€	175.735,92	1,13%
Opere di finitura	€	249.113,56	1,59%
Impianto termotencico ed antincendio	€	85.865,49	0,55%
Impianto elettrico	€	23.389,86	0,15%
	€	534.104,82	3,42%

- SALERNO INTERPORTO S.p.A. -

	TOTALI	€ 15.697.714,28		100,00%
		€	546.575,58	3,49%
Spostamento gate		€	28.855,15	0,19%
Cabina elettrica		€	107.668,36	0,68%
Rete gas		€	26.177,76	0,17%
Illuminazione esterna		€	383.874,31	2,45%
		€	258.400,26	1,65%
		€	-	0,00%
Compensazione ambientale				,
Thea a verde		€	258.400,26	1,65%
Area a verde				
	00	€	4.032.416,44	25,63%
	Area di stoccaggio	€	2.033.499,91	12,94%
	Viabilità interna	€	1.998.916,53	12,69%
Viabilità e stalli		١	000.054,05	7,2170
bistema antintrusione e telecontrono		€		4,21%
Sistema antintrusione e telecontrollo		€	204.048,62	1,30%
Cablaggio strutturato dati/fonia		€	455.986,03	2,91%

Art. 74 - Ritardi nei pagamenti

- 1. Qualsiasi ritardo nella liquidazione delle rate di acconto e nei relativi pagamenti, non dà diritto all'Appaltatore di pretendere interessi, risarcimento danni od indennità di qualsiasi specie, salvo quanto disposto dai successivi commi.
- 2. Qualora il certificato di pagamento delle rate di racconto non sia emesso entro il termine di 45 giorni di cui al precedente articolo 73 punto 10 per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
- 3. Qualora il pagamento della rata di acconto non si effettuato entro il termine di 60 giorni di cui al precedente articolo 73 punto 11 per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo il pagamento superi 90 giorni, dal giorno successivo il fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
- 4. Qualora il pagamento della rata di saldo non si effettuato entro il termine di 90 giorni di cui al precedente articolo 73 punto 12 per causa imputabile alla stazione appaltante, e fatta salva l'applicazione dell'art. 85, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo il pagamento superi sessanta giorni, dal giorno successivo il fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

- 5. Il saggio degli interessi di mora previsti dai precedenti commi 2, 3 e 4 è quello di cui all'art. 30 del D.M. 16.4.2000 n. 145, tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c.
- 6. Il pagamento si intende eseguito con l'emissione del relativo ordine da parte della Salerno Interporto s.p.a. e resta comunque subordinato alla presentazione di regolare fattura.
- 7. Sulle somme da pagare per le rate di acconto e la rata di saldo non decorrono gli interessi legali e moratori per il tempo intercorrente tra la spedizione da parte della Salerno Interporto della documentazione occorrente per l'erogazione dei contributi e/o finanziamenti e la ricezione delle somme da parte degli Enti erogatori dei contributi e/o finanziamenti.

Art. 75 - Recupero di crediti - Compensazioni.

- 1. Le somme dovute dall'Appaltatore alla Salerno Interporto s.p.a. in dipendenza del contratto vengono recuperate in sede di liquidazione delle fatture e, in caso di insufficienza, compensate a termini del 2° comma del presente articolo.
- 2. Qualunque somma dovuta dall'Appaltatore alla Salerno Interporto s.p.a., a qualsiasi titolo, viene compensata sui pagamenti spettanti all'Appaltatore medesimo.
- 3. Se i crediti maturati dall'Appaltatore sono insufficienti, l'Appaltatore è tenuto a versare la differenza a saldo, salvo restando il diritto della Salerno Interporto s.p.a. di disporre della cauzione e dei relativi interessi ai sensi dell'art. 6 e di esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro dell'intero loro avere.

Art. 76 - Incedibilità dei crediti.

- 1. I crediti ed i debiti derivanti dal presente appalto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte della Salerno Interporto s.p.a..
- 2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 132, comma 5, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o

- contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
- 3. Resta valido che la Salerno Interporto s.p.a. intende far salve, anche in relazione alle cessioni autorizzate, tutte le eccezioni e riserve che dovessero far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della Salerno Interporto s.p.a..

Art. 77 - Stato finale dell'appalto

- 1. Entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 30° giorno precedente il termine per l'effettuazione del collaudo di cui all'art. 78, il Direttore dei lavori per conto dell'Ente compila lo stato finale dei lavori ed invita l'appaltatore a prenderne cognizione ed a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.
- 2. Se l'appaltatore non sottoscrive lo stato finale entro il detto termine o se la sottoscrive senza riserve, lo stato finale stesso si intende da lui definitivamente accettato.
- 3. L'appaltatore nel sottoscrivere lo stato finale può opporre soltanto quelle riserve che si riferiscono a fatti emergenti esclusivamente dallo stato finale stesso e tali riserve devono essere formulate nei modi stabiliti dall'art. 56.
- 4. Ogni altra riserva, che non fosse già presentata nei termini e modi prescritti dallo stesso articolo 56, si dichiara espressamente nulla e di nessuna efficacia.

CAPO VII - COLLAUDO E ACCETTAZIONE

Art. 78 - Collaudo

- 1. L'Ente procede al collaudo del lavoro appaltato, a mezzo di propri collaudatori, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con il verbale di cui all'art. 62.
- 2. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo solo dopo l'approvazione della Salerno Interporto s.p.a. e comunque trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo provvisorio si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora l'emissione del certificato di collaudo abbia luogo successivamente al termine di sei mesi di cui

- al comma 1, detto certificato assume carattere definitivo una volta decorsi due anni e due mesi dalla scadenza del predetto termine senza che sia intervenuta l'approvazione del certificato medesimo da parte del Committente.
- 3. Nelle more dell'approvazione del certificato di collaudo, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.
- 4. Tutte le opere, forniture, beni e servizi saranno sottoposte a collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera a mezzo di apposita commissione.
- 5. Il collaudatore deve comunicare all'appaltatore in tempo utile, la data d'inizio delle operazioni di collaudo, invitandolo ad intervenire.
- 6. Al collaudo interviene, oltre al collaudatore, all'appaltatore e/o suoi rappresentanti, anche il Direttore dei lavori per conto dell'Ente, nonché altri dipendenti dell'Ente invitati dal collaudatore per la loro particolare competenza.
- 7. L'assenza dell'appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo non ne infirmerà sotto alcun profilo i risultati nè le conseguenze.
- 8. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di collaudo, con la sola esclusione di quelle relative al personale dell'Ente che è incaricato o partecipa al collaudo per conto dell'Ente.
- 9. Per l'utilizzazione delle opere anteriormente al collaudo il Committente procede alla presa in consegna anticipata a condizione che:
 - a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
 - b) sia stato tempestivamente richiesto, da parte del Committente, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
 - c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alla rete dei pubblici servizi;
 - d) siano state eseguite le prove previste dal contratto;
 - e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di presa in consegna dell'opera o del lavoro.

Art. 79 - Oggetto del collaudo

1. Il collaudo verifica se il lavoro appaltato è stato eseguito a regola d'arte, in conformità al contratto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite; comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore, compresi i collaudi

statici ed acquisisce, fatto salvo quanto previsto dall'art. 63 comma 3, gli esiti dei collaudi intermedi.

- 2. Mediante il collaudo si verifica inoltre:
 - se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
 - se i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella liquidazione finale sono conformi al contratto;
 - si procederà alla verifica della contabilità relativa:
 - finanziamento con mezzi propri della Società Salerno Interporto S.p.A.;
 - finanziamento assegnato dalla Regione Campania sui fondi della delibera C.I.P.E. n°20 del 29/09/2004 giusto Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la viabilità Quarto atto integrativo , approvato con delibera di G. R. C. n° 2001 del 30/11/06 (€ 4.000.000,00) ;
 - finanziamento assegnato dalla Regione Campania sui fondi della delibera C.I.P.E. n°35 del 07/05/2005 giusto Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la viabilità Quarto atto integrativo , approvato con delibera di G. R. C. n° 2001 del 30/11/06 (€ 6.000.000,00) ;
 - verranno esaminate le contestazioni, domande e riserve formulate dall'appaltatore in conformità a quanto prescritto dal precedente art. 56.
- 2. Devono essere sottoposti al collaudatore tutti i progetti approvati (completi di allegati e perizie se ve ne furono), e tutti i documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal contratto o comunque richiesti dal collaudatore per l'adempimento del suo mandato.
- 3. In particolare il collaudo si estende alla verifica del rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi di rilasciare i certificati di conformità delle opere, degli impianti, dei manufatti e macchinari realizzati o installati alle norme tecniche rilevanti, completi di relazione e corredati degli allegati previsti, nonché il Piano di manutenzione aggiornato, il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore, dell'obbligo a fornire a lavori ultimati:
- nulla osta degli enti preposti (A.N.C.; VV.F.; I.S.P.S.E.L. ecc.) il cui ottenimento è a carico della stessa Ditta;

- specifiche tecniche, schemi di funzionamento e documentazioni di garanzia fornite dalle case costruttrici e quant'altro possa rivelarsi utile all'Amministrazione per garantire il corretto funzionamento delle macchine e delle apparecchiatura installate e per manutenzione delle stesse.

Art. 80 - Verbale della visita di collaudo

- 1. Delle operazioni di collaudo si compila processo verbale che deve enunciare: la località; il lavoro appaltato; la data e l'importo del progetto e delle successive variazioni ed aggiunte; la data del contratto e degli atti supplementari e integrativi; l'importo della spesa; la ragione sociale dell'appaltatore; le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori; il tempo prescritto per l'esecuzione con l'indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; la data e l'importo della situazione finale; gli estremi di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo; i giorni della visita di collaudo; il nome e il cognome degli intervenuti e di quelli che, sebbene invitati, non intervennero.
- 2. Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli accertamenti esperiti.
- 3. Il processo verbale deve essere firmato dal collaudatore, dall'appaltatore o dal suo legale rappresentante nonché dal Direttore dei lavori dell'Ente e dalle altre persone che fossero intervenute.

Art. 81 - Relazione di collaudo

- 1. Sui dati di fatto risultanti dal processo verbale delle visite di cui al precedente articolo, il collaudatore, ponendoli a confronto con quanto previsto dal progetto e dai documenti contabili, redige apposita relazione contenente le sue deduzioni circa il modo con cui furono osservate le prescrizioni contrattuali esponendo:
 - se l'opera sia o no collaudabile;
 - sotto quali condizioni o limitazioni si possa collaudare;
 - i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile;
 - le modificazioni da introdursi nello stato finale;
 - la liquidazione delle penali e degli addebiti;
 - le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati;
 - il credito liquido dell'appaltatore.

2. In una relazione separata e riservata il collaudatore espone poi il suo parere sulle riserve dell'appaltatore.

Art. 82 - Certificato di collaudo

- 1. Quando il lavoro risulta regolarmente eseguito, il collaudatore redige il certificato di collaudo da sottoporre all'approvazione da parte del competente organo dell'Ente ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 83. In tale certificato, premesse le indicazioni di cui ai precedenti articoli e le date del processo verbale e della relazione:
- vengono riassunti per sommi capi gli elementi che hanno concorso alla formazione del costo dell'opera, specificando le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni allo stato finale;
- sono determinati, ove ricorra il caso, la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni che dovesse risarcire all'Ente, per maggiori spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio o per altri titoli; l'importo delle penalità stabilite dal contratto evidenziando eventuali controversie pendenti insorte in conseguenza della esecuzione dell'appalto;
- viene accertato, salvo ulteriori verifiche e rettifiche degli Uffici contabili dell'Ente, il conto liquidato all'appaltatore e la collaudabilità dell'opera e/o delle forniture in opera e sotto quali condizioni.

Art. 83 - Osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo

- 1. Il certificato di collaudo è comunicato per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 20 giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le riserve che crede di proprio interesse, purché siano direttamente dipendenti dalle risultanze del collaudo, ovvero che costituiscano la conferma di riserve apposte in corso d'opera per le quali non sia intervenuta decadenza.
- 2. Se l'appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate.

Art. 84 - Approvazione del certificato di collaudo ed accettazione dell'opera

- 1. Il collaudo si intende perfezionato ed il lavoro accettato con l'approvazione del relativo certificato da parte del Committente. Il certificato così approvato dovrà essere comunicato all'appaltatore senza indugio.
- 2. L'approvazione del Committente equivale ad accettazione dell'opera.
- 3. L'accettazione si realizza solo attraverso la comunicazione scritta da parte del Committente dell'approvazione del certificato di collaudo e non potrà essere tacita nè presunta (neppure se l'Ente abbia senza riserve ricevuto la riconsegna del lavoro appaltato, ovvero il trasferimento e la proprietà dei materiali previsti dal precedente articolo 61).
- 4. Dalla data di approvazione del certificato di collaudo, decorrono le garanzie previste dalle disposizioni di contratto e di legge.

Art. 85 - Pagamento del saldo e svincolo della cauzione

- 1. Il pagamento della rata di saldo, è disposto entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio previa:
- deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo;
- presentazione di garanzie fidejussoria bancaria o assicurativa prima richiesta;
- emissione della relativa fattura da parte dell'appaltatore almeno trenta giorni prima la scadenza del detto termine.
- 8. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.
- 9. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita per un importo pari alla somma da erogare maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.
- 10. La garanzia permane fino alla data in cui certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
- 11. Nell'ipotesi in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fidejussoria ai fini del pagamento della rata di saldo, il termine di novanta giorni di cui al punto 1 decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
- 12. La cauzione definitiva di cui all'art. 9 è svincolata, a domanda dell'appaltatore, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dall'ultimazione dei lavori risultante dal verbale di cui all'art. 48.
- 13. Lo svincolo della cauzione definitiva è altresì subordinato alla consegna da parte dell'appaltatore della polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi di cui all'art. 12 comma 6.

14. Alle stesse date le residue garanzie di buona esecuzione sono liberate ed è disposto il pagamento di quanto residuo dovuto, fermo restando che l'opera - non può intendersi accettata dall'Ente e ferma restando la responsabilità dell'appaltatore.

Art. 86 - Collaudi tecnici

- 1. Oltre al collaudo finale, l'opera è soggetta ai collaudi tecnici particolari prescritti dalla legge o dal contratto e riportati negli specifici Capitolati tecnici.
- 2. Essi dovranno avvenire sempre a cura e spese dell'appaltatore, con nomina dei collaudatori da parte dell'Ente.
- 3. Tutte le opere in cemento armato, normale o precompresso, ed in acciaio saranno sottoposte, a cura e spese dell'appaltatore, ove non sia diversamente stabilito dalle pattuizioni contrattuali, alle prove di carico disposte dalle norme vigenti ed al collaudo statico, con l'osservanza delle modalità fissate dal committente, a cura e spese dell'appaltatore, ove non sia diversamente stabilito dalle pattuizioni contrattuali.

Art. 87 - Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo

- 1. Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali ed eventuale già avvenuto acquisto della proprietà, l'Ente se riscontra in sede di collaudo finale vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori, anche quando manchi una qualsiasi colpa dell'appaltatore:
 - ha diritto di chiedere che l'appaltatore, entro un ragionevole termine fissato dall'Ente, elimini, a propria cura e spese e con il minimo pregiudizio per l'esercizio delle opere e/o degli impianti, tutti i vizi, difetti e difformità;
 - alternativamente, a scelta dell'Ente, oppure ove l'appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario o opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo all'appaltatore;
 - alternativamente a sua scelta l'Ente ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo. In tutti i casi sopra indicati, l'Ente ha diritto in caso di colpa dell'appaltatore al risarcimento del danno.
- 2. Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportassero un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l'appaltatore è tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'Ente nel caso in cui quest'ultimo abbia fatto eseguire le opere di ripristino da altra impresa.

3. In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l'opera inadatta alla sua destinazione, l'Ente ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno per colpa dell'appaltatore.

Art. 88 - Eccedenza su quanto fu autorizzato ed approvato

Qualora in sede di collaudo vengano rilevati lavori o parti di lavori meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzati dall'Ente, essi verranno ammessi in contabilità solo se riconosciuti indispensabili per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte e comunque solo quando l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, rientri nei limiti delle spese approvate; in caso contrario si procederà all'emissione del certificato di collaudo senza alcun riconoscimento all'appaltatore.

Art. 89 - Semplificazione delle operazioni di collaudo

Le operazioni di collaudo di cui ai precedenti articoli possono essere contenute in un unico documento.

CAPO VIII - GARANZIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO -

Art.90 - Durata e contenuto della garanzia

- 1. In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali o dei lavori in qualsiasi fase di lavoro o tempo contrattuale riscontrati, l'Ente, anche quando manchi una qualsiasi colpa dell'appaltatore, ha tutti i diritti previsti nell'articolo 87 che si intendono qui integralmente riportati.
- 2. Quale che sia l'esito delle verifiche, degli eventuali collaudi intermedi e del collaudo finale, resta fermo che l'appaltatore garantisce che i materiali, le apparecchiature e gli impianti, forniti sono esenti da vizi, difetti o difformità, e che il lavoro appaltato è in ogni sua parte del tutto esente da qualsiasi vizio, difetto o difformità.
- 3. La garanzia ha durata decennale decorrente dall'approvazione del certificato di collaudo per qualsiasi vizio, difetto o difformità di qualsiasi natura, entità o consistenza e decorre dall'accettazione scritta e senza riserve da parte dell'Ente del lavoro appaltato.
- 4. Per le parti riparate e/o sostituite, il periodo di garanzia decorre dall'avvenuta riparazione e/o sostituzione.

- 5. Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie, queste verranno trasferite all'Amministrazione.
- 6. L'Impresa assume la garanzia della funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera, per la durata di anni due dalla data dell'approvazione del certificato di collaudo.
- 7. Pertanto, se durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere l'Impresa è tenuta a sostituire a propria cura e spese i macchinari, gli accessori, gli impianti ed i materiali che si rivelassero difettosi, di scadente qualità o inidonei all'impiego cui furono destinati.
- 8. In deroga a quanto previsto dall'art. 1667 cod. civ., la denuncia dei vizi, difetti o difformità deve essere effettuata dal Committente entro un anno dall'avvenuto loro accertamento; l'azione contro l'appaltatore, si prescrive in due anni dalla data di accettazione dell'opera.
- 9. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del Committente, anche in presenza di un'anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile.

Art. 91 - Clausola risolutiva espressa

- 1. La Salerno Interporto s.p.a., ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui al presente Capitolato, ha il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'appaltatore sia inadempiente ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d'opera anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
 - a) mancata presentazione per la formalizzazione del contratto entro il termine stabilito dall' Ente;
 - b) mancata consegna del progetto esecutivo nei termini previsti dal presente capitolato;
 - c) sospensione o rallentamento dei lavori da parte dell'appaltatore per periodi superiori a trenta giorni;
 - d) concessione, anche di fatto e senza previa autorizzazione scritta dell'Ente, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, del lavoro appaltato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - e) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori, da parte dell'appaltatore, entro il termine a tal fine fissato dall'Ente;

- f) frode nell'esecuzione dei lavori;
- g) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- j) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- k) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, vigente e sopravvenuta in corso di esecuzione, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza o dal direttore dei lavori;
- l) mancata esecuzione, da parte dell'appaltatore, di tutti o di parte dei lavori appaltati entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in contratto e/o nel programma del lavoro di cui all'art. 42;
- 2. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell'Ente, da farsi con lettera raccomandata a.r.
- 3. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, nonché in caso di fallimento, interdizione, inabilitazione o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 92 - Effetti e disciplina della risoluzione

- 1. La risoluzione del contratto, avvenga ai sensi del precedente articolo oppure in base alle norme generali del codice civile (art. 1453 ss.), obbliga l'appaltatore ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione in possesso dei cantieri senza ritardo alcuno, precisamente alla data specificata dall'Ente con apposita lettera raccomandata r.r. inviata all'appaltatore.
- 2. L'appaltatore è obbligato alla immediata riconsegna dei lavori nello stato di fatto in cui si trovano.
- 3. L'Ente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali a piè d'opera dell'appaltatore.
- 4. Il Committente, nel comunicare all'appaltatore la propria determinazione di risolvere il contratto, stabilisce con un preavviso che non può essere inferiore a 15

- giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza.
- 5. In apposito verbale di consistenza, redatto in contraddittorio tra le parti, vengono constatati: la situazione dei luoghi, i beni rilevati dall'Ente, lo stato di esecuzione delle opere, la consistenza dei cantieri.
- 6. Qualora l'appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle opere eseguite o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, l'Ente procederà alle constatazioni suddette in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale suddetto.
- 7. L'appaltatore ha l'obbligo di riconsegnare i lavori e di immettere l'Ente nel possesso dei cantieri a prima richiesta dell'Ente. L'appaltatore rinuncia a sollevare ogni e qualsiasi contestazione e ad opporsi (in qualsiasi forma, anche giudiziale) con il fine di evitare o ritardare il proprio obbligo di riconsegna dei lavori e di immissione dell'Ente nel possesso dei cantieri.
- 8. Comunque, in caso di ritardo nella riconsegna dei lavori e/o nell'immissione nel possesso dei cantieri, l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo presunto dei lavori, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre 30 giorni, la penale sarà raddoppiata, sempre salvo il risarcimento del maggior danno.
- 10. L'appaltatore ha l'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà, che l'Ente non intenda utilizzare.
- 11. Il ripiegamento dei cantieri è a carico dell'appaltatore, che dovrà provvedervi, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite dall'Ente di volta in volta, previa comunicazione scritta da farsi con anticipo di almeno 60 giorni.
- 12. Qualora l'appaltatore non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura dell'Ente e con onere a carico dell'appaltatore.
- 13. I lavori, anche se non finiti, ma eseguiti regolarmente, sono contabilizzati secondo i corrispettivi e alle condizioni di contratto.
- 14. L'Ente per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo, dovrà riconoscere all'appaltatore un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi di contratto; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili.
- 15. Dal momento in cui il contratto viene risolto, l'appaltatore non avrà diritto a percepire alcun compenso fintanto che i lavori non siano completamente ultimati.
- 16. Qualora all'avvenuta ultimazione dei lavori da parte dell'Ente o di altri, il costo totale sostenuto dall'Ente per la complessiva esecuzione e completamento dei

lavori risultasse superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all'appaltatore se detti lavori fossero stati dallo stesso ultimati, l'appaltatore dovrà rifondere all'Ente il maggior costo, e l'Ente avrà diritto di trattenere tali maggiori costi dalle somme ancora dovute all'appaltatore, nonostante eventuali contestazioni di quest'ultimo, fermi restando tutti gli altri diritti dell'Ente.

Art. 93 - Recesso del contratto

- 1. L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori.
- 2. Il recesso dell'Ente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'appaltatore con lettera raccomandata r.r.
- 3. L'appaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dall'Ente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno, e nello stato di fatto in cui si trovano.
- 4. L'appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
- 5. A titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretese dell'appaltatore, l'Ente corrisponde a quest' ultimo il 10% dell'ammontare dei lavori non eseguiti fino ai quattro quinti dell'importo contrattuale, con deduzione del compenso per quanto eventualmente rilevato dall'Ente ai sensi del comma successivo.
- 6. L'Ente ha facoltà di acquisire ai sensi del precedente articolo 87 gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali a piè d'opera dell'appaltatore.
- 7. Se l'Ente non provvede alla consegna dei lavori entro il termine di un anno dalla conclusione del contratto, l'appaltatore ha diritto di recedere dal contratto, senza peraltro poter vantare alcun diritto o pretesa per danni, spese, mancato guadagno o altro nei confronti dell'Ente.